

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

804° RESOCONTO

SEDUTE DI SABATO 21 DICEMBRE 1991

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
5 ^a - Bilancio	»	7
6 ^a - Finanze e tesoro	»	25
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	70
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	72
 <i>CONVOCAZIONI</i>	 <i>Pag.</i>	 78

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

SABATO 21 DICEMBRE 1991

427ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Spini e per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (3005-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: favorevole con osservazioni).

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 dicembre.

Il senatore GUZZETTI comunica lo schema di parere che tiene conto del dibattito svolto nell'ambito della Commissione.

Il senatore MURMURA segnala che la Camera dei deputati non ha confermato il testo dell'articolo 70, secondo la formulazione definita dall'Assemblea, nella parte in cui disciplina la procedura di nomina, la durata in carica e la qualifica del segretario generale del Ministero delle finanze. Egli suggerisce pertanto di inserire nel parere alla 6ª Commissione un'osservazione al riguardo, in quanto la norma indicata valeva almeno a differenziare la posizione di questa figura dalle altre consimili.

Prende atto la Commissione, la quale conferisce pertanto al relatore Guzzetti, con il voto contrario del Gruppo comunista-PDS, l'incarico a redigere per la Commissione di merito un parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme per il finanziamento degli oneri relativi agli operatori sociali transitati dall'Ente italiano di servizio sociale nei ruoli dello Stato e delle regioni (2937), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 dicembre.

Il presidente ELIA dà conto del nuovo parere espresso dalla Commissione bilancio. Si tratta di un parere favorevole, senza ulteriori considerazioni, per cui nulla osta a procedere alla approvazione del disegno di legge.

La Commissione quindi, con il voto contrario dei rappresentanti del Gruppo comunista-PDS, approva l'articolo unico del disegno di legge n. 2937.

IN SEDE REFERENTE

Casoli ed altri: Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3114)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 19 dicembre.

Il presidente ELIA, dopo aver riassunto brevemente il dibattito finora svolto, dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario SPINI dà conto alla Commissione di cinque tipologie di schede elettorali, predisposte dagli uffici del Ministero, onde permettere ai cittadini di manifestare la preferenza anche mediante il numero corrispondente all'iscrizione del candidato nella lista elettorale. Una di tali possibilità prevede l'indicazione al centro della scheda stessa di una griglia numerica, sulla quale l'elettore può contrassegnare il numero di lista del candidato prescelto. Tale eventualità sarebbe comunque a suo giudizio la soluzione ottimale se i seggi elettorali fossero dotati di lettore ottico; in caso contrario, sussiste il rischio concreto di lasciare delle tracce nelle caselle vicine, che invaliderebbero il voto espresso. Dopo la consultazione referendaria è intervenuta la legge n. 271 del 1991, il cui articolo 10, sostitutivo dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, ha disciplinato le modalità procedurali con le quali hanno luogo le operazioni di scrutinio, disponendo la contestuale lettura, da parte del Presidente del seggio, della lista votata e del cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza. L'articolo 3 del disegno di legge in esame dispone una ulteriore modifica a tale norma, stabilendo che, nel caso in cui la scheda non contenga voti di preferenza, sul retro di essa viene impresso il timbro della sezione, onde evitarne il successivo utilizzo difforme. La materia è, per il suo contenuto, assai delicata ed è

opportuno forse che l'esame sia iniziato presso il Senato, i cui appartenenti sono personalmente meno coinvolti nell'innovazione.

Il senatore SANTINI ringrazia il rappresentante del Governo per il materiale predisposto, convenendo che la rilevanza che le modifiche presentano per l'elezione della Camera dei deputati rafforza le garanzie di oggettività dell'esame del Senato. Auspica quindi una tempestiva conclusione dell'*iter* del provvedimento, dovendosi tener conto delle esigenze di una parte dell'elettorato. È comunque indispensabile pervenire quanto prima al sistema del voto elettronico: a questo scopo il senatore Santini suggerisce di predisporre uno specifico ordine del giorno, che impegni il Governo ad adottare le necessarie misure, anche di carattere tecnico.

Condivide tali osservazioni il senatore ACONE, rilevando la necessità di adeguare i modi dell'espressione del voto ai risultati dei *referendum* del 9 giugno. Il risultato della consultazione fa sì che non si possa prescindere dall'indicazione del cognome del candidato. A suo avviso dunque la scheda che rende possibile esprimere sia il numero che il cognome del candidato è quella che più soddisfa il dettato della sentenza n. 47 del 1991, con la quale la Corte costituzionale si era pronunciata sulla ammissibilità delle richieste di *referendum* popolare sottoposte.

Solo comunque l'adozione del voto elettronico, consentirebbe di contenere al massimo i brogli. Condivide pertanto la possibilità di predisporre un ordine del giorno che impegni il Governo ad approntare quanto prima gli strumenti idonei a consentire tale tipo di espressione del voto.

Il senatore VETERE, dichiaratosi d'accordo circa la superiorità del lettore ottico, osserva che il disegno di legge presenta due contraddizioni. La prima è connessa alla inopportunità di iniziare al Senato l'esame di una normativa che concerne l'elezione della Camera dei deputati. La seconda obiezione è invece legata al fatto che un intervento legislativo rischia di dare la sensazione che il Parlamento intenda mettere surrettiziamente in discussione gli esiti referendari. Non giudica infine convincente l'argomento portato a favore del ripristino dell'indicazione numerica della preferenza, giacché il candidato stesso dovrebbe indicare agli elettori la grafia esatta del proprio cognome.

Anche a giudizio del senatore MAZZOLA il voto elettronico costituisce il modo migliore per risolvere in radice il rischio di brogli elettorali. A titolo personale, e senza entrare negli aspetti tecnici del provvedimento, manifesta comunque ampie riserve nei riguardi di un disegno di legge che, al di là dell'intenzione dei proponenti, per certi aspetti è in contrasto con i risultati della consultazione referendaria. Si verrebbe per tal via a confermare *a posteriori* l'opinione di chi ha concepito il *referendum* del 9 giugno come una consultazione in chiave essenzialmente antipartitica.

Anche il senatore MURMURA manifesta preoccupazioni di opportunità politica e di rispetto degli esiti della consultazione referendaria, che a suo giudizio impone dei limiti alla potestà legislativa del Parlamento in materia. Occorre pertanto ponderare adeguatamente il problema.

Il presidente ELIA, nel concordare con le valutazioni favorevoli espresse nei confronti del voto elettronico, ritiene che la Commissione possa proporre all'Assemblea del Senato l'approvazione di un ordine del giorno nel senso indicato. Segnala quindi la delicatezza politica della materia, rilevando la necessità di prevedere le possibili reazioni nei confronti di una normativa che possa in qualche modo incidere sull'esito del *referendum* del 9 giugno. Avverte poi che la sentenza n. 468 del 1990 della Corte costituzionale, nell'esaminare talune questioni connesse ad articoli del codice di procedura civile, ha posto l'accento sulla peculiare natura dell'istituto, per cui con il *referendum* il corpo elettorale, a differenza del legislatore, che può correggere o addirittura modificare quanto ha in precedenza statuito, manifesta una volontà definitiva ed irripetibile. Sul piano tecnico si dice quindi incerto su talune delle opzioni proposte, rilevando che la predisposizione di una scheda con un reticolo di numeri già indicati può dar luogo a confusione negli elettori, come peraltro già accadde in occasione della consultazione del 1953. Altre soluzioni che non prevedono un numero prestampato lascerebbero invece aperta la possibilità di successive manipolazioni.

Al fine di consentire ai componenti la Commissione di prendere parte alla seduta dell'Assemblea, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A1, 1ª)

Il presidente ELIA avverte che il successivo calendario delle sedute verrà stabilito, sulla base delle risultanze della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, da un Ufficio di Presidenza della Commissione, appositamente convocato.

Il senatore MURMURA segnala la necessità che la Commissione riprenda quanto prima la discussione dei disegni di legge nn. 2538 e 2787, recanti norme sulla giurisdizione della Corte dei conti.

La seduta termina alle ore 10,30.

BILANCIO (5^a)

SABATO 21 DICEMBRE 1991

316^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

indi del Vice Presidente

BOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, concernente soppressione delle gestioni fuori bilancio (2884)

(Seguito e conclusione della discussione: approvazione con modificazioni. Stralcio dell'articolo 21)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 18 dicembre scorso.

Si passa alla discussione di alcuni emendamenti all'articolo 3, in precedenza accantonati.

Il relatore ABIS, nell'illustrare gli emendamenti 3.1 e 3.2, fa presente che sull'intero articolo sono stati effettuati approfondimenti, che hanno portato alla conclusione per cui si può approvare l'articolo con gli emendamenti presentati, anche perchè eventuali problemi di carattere operativo si potranno risolvere utilizzando la facoltà di cui al comma 7.

Il senatore BOLLINI sottolinea che vi sono pressioni da parte degli ambienti interessati, che poi hanno trovato un punto di coagulo nella Camera dei deputati, che esprimono la preoccupazione secondo cui si potrebbe avere un blocco delle erogazioni, oltre a ripercussioni di carattere negativo su quanto già autorizzato e, in particolare, sui contratti già assunti; esistono anche timori per quanto concerne i termini di riferimento temporali per gli utilizzi delle risorse.

Il presidente ANDREATTA fa osservare che comunque appare positivo fornire un assetto definitivo alla materia, anche se è innegabile che possono continuare a sussistere problemi: occorre comunque evitare una generalizzata deroga alle norme di contabilità.

Concorda il sottosegretario PAVAN.

Si apre quindi un dibattito, cui prendono parte il senatore BOLLINI, il relatore ABIS, il sottosegretario PAVAN e il presidente ANDREATTA, il quale fa presente che in effetti la pressione che si è verificata è volta a permettere una deroga senza limiti alle norme di contabilità.

Il senatore BOLLINI ribadisce che le preoccupazioni emerse presso la Camera dei deputati non appaiono infondate e che occorre fare le opportune differenze tra le organizzazioni governative e quelle che tali non sono. Vanno ribaditi poi i timori per quanto riguarda i contratti e comunque che l'intento della Commissione, nel varare il provvedimento, non è quello di pregiudicare l'attività del fondo di cui all'articolo 3.

Il senatore FERRARI-AGGRADI conferma l'importanza delle questioni relative alla cooperazione e fa presente che è necessario riflettere approfonditamente sulle questioni.

Il presidente ANDREATTA fa osservare che esiste già la possibilità di concludere contratti che abbiano impegni pluriennali: comunque, se vi sono preoccupazioni per quanto riguarda il volontariato, si possono fare le riflessioni più opportune in vista dell'esame in seconda lettura da parte della Camera dei deputati, affinché quest'ultima sia posta nelle migliori condizioni di poter deliberare riguardo all'articolo 3.

Vengono quindi separatamente posti ai voti e approvati gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Il presidente ANDREATTA ricorda che l'emendamento 3.3 era stato già approvato nella seduta del 18 dicembre.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'articolo 3, come modificato.

Si riprende l'esame degli emendamenti all'articolo 8, accantonati nella precedente seduta.

Il relatore ABIS fa presente che anche su questa materia sono stati effettuati approfondimenti, attraverso i quali si è potuto accertare che i trasferimenti attualmente ammontano ad una cifra attorno ai 25 miliardi: dichiara pertanto di ritirare gli emendamenti 8.2, 8.3, così come riformulato, e 8.5, ugualmente riformulato.

Egli illustra altresì un nuovo emendamento, 8.10, volto sempre a prevedere un chiarimento normativo riferito al Ministero degli interni.

Vengono quindi separatamente posti ai voti ed approvati, gli emendamenti 8.1, 8.10 e 8.7.

Il relatore ABIS illustra quindi l'emendamento 8.8, sempre volto a chiarire la normativa per quanto concerne il Ministero dell'intero.

Il presidente BOLLINI chiede se ciò significhi una estensione della normativa: allo scopo di accertare ciò, la Commissione conviene sull'accantonamento dell'emendamento nonchè degli altri emendamenti all'articolo 8 e dell'articolo 8 stesso.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 17.

Il relatore ABIS dà conto di un emendamento 17.1, del senatore Tagliamonte.

Il senatore VIGNOLA illustra un emendamento, 17.2, volto a farsi carico definitivamente della questione del personale legata alla materia di cui all'articolo stesso: trattasi di problema molto delicato, cui bisogna dare una risposta organica, in quanto gli interessati non possono non avere una prospettiva di sistemazione.

In alternativa, suggerisce uno stralcio della materia di cui all'articolo 17.

Il relatore ABIS fa osservare che la questione effettivamente è importante e la soluzione del comma 3 del testo appare eccessivamente rigida e quindi in quanto tale è da rivedere.

Il presidente BOLLINI concorda con tale valutazione.

Si apre quindi un dibattito, cui prendono parte il relatore ABIS, il senatore VIGNOLA e il sottosegretario PAVAN, il quale ultimo propone una soluzione per cui la questione del personale può essere fatta oggetto di regolazione attraverso il decreto previsto al comma 2 dell'articolo.

Il senatore VIGNOLA propone allora di inserire un richiamo alla materia anche al comma 1.

Il presidente BOLLINI, nel riassumere i termini del dibattito, fa presente che anzitutto si tratta di affrontare ai commi 1 e 2 il problema del personale: al comma 1 si può prevedere che nell'elenco ivi richiamato sia fatto riferimento al numero delle persone interessate, alla natura giuridica del rapporto che esse hanno, alla provenienza e alla modalità di sistemazione. Il comma 2, invece, può prevedere una sistemazione, ad opera del decreto, della complessa questione. Fermo rimanendo il comma 3, si può poi modificare il comma 1 facendo riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Allo scopo di mettere a punto una formulazione che affronti questi problemi, propone l'accantonamento dell'articolo 17 e dei relativi emendamenti: concorda la Commissione.

Si passa quindi alla discussione degli emendamenti all'articolo 18.

Vengono separatamente posti ai voti ed approvati gli emendamenti 18.1 e 18.2, nonché l'articolo 18 nel suo complesso.

Posti separatamente ai voti, vengono quindi approvati gli articoli 19 e 20.

Si passa alla discussione dell'articolo 21.

Il relatore ABIS illustra un emendamento soppressivo (21.1), in quanto sarebbe preferibile far permanere l'attuale situazione dal momento che le casse conguaglio non gestiscono risorse pubbliche e sembrerebbero necessarie per la forte differenza nei prezzi e nei costi, per cui è necessario un fondo di compensazione: rimane comunque che la materia va rivista nel suo complesso.

Il presidente BOLLINI fa presente che le casse conguaglio sono delle gestioni fuori bilancio e il senatore SPOSETTI, nel condividere, fa osservare che infatti il sovrapprezzo termico è stato anche utilizzato per far fronte agli oneri per la dismissione delle centrali nucleari.

Il relatore ABIS rileva che il fatto che i prezzi non siano fissati dalle aziende produttrici non significa che non si tratti di mezzi privati.

Il presidente BOLLINI ricorda altresì che la CEE ha condannato l'esistenza di queste casse, che costituiscono una alterazione della concorrenza, facendo artificialmente rimanere in vita aziende marginali. La CEE ha anche stigmatizzato il fatto che il sovrapprezzo si applichi anche alle merci importate e quindi che spesso le sopravvenienze sono artificiose.

In realtà, le casse conguaglio si giustificavano in epoche ormai lontane, tant'è che oggi le relative risorse hanno destinazioni le più disparate. Appare quindi opportuno inserire in bilancio tali casse, anche allo scopo poi di alleviare il fabbisogno.

Per venire incontro all'esigenza di trovare una soluzione al problema, la Commissione decide una sospensione.

La seduta viene sospesa alle ore 17.45 e riprende alle ore 18.10.

Il relatore ABIS fa presente che è opportuno uno stralcio dell'articolo 21, nell'intesa che il Governo, prima della scadenza del 29 febbraio 1992, alla quale, salvo proroghe, vengono soppresse le gestioni fuori bilancio, se nel frattempo il disegno di legge in titolo non è diventato legge, adotterà provvedimenti in merito alla questione dell'articolo 21: dà assicurazioni il sottosegretario PAVAN.

Il relatore ABIS ritira pertanto l'emendamento 21.1 e presenta l'emendamento 21.2, di stralcio dell'intero articolo.

Il presidente BOLLINI pone ai voti quest'ultimo emendamento, che viene accolto dalla Commissione, nell'intesa quindi che esso è destinato a diventare un autonomo disegno di legge, avente come titolo «Disposizioni in materia di casse conguaglio».

Riprende la discussione degli emendamenti all'articolo 17.

Il relatore ABIS illustra l'emendamento 17.3, volto a raccogliere le esigenze emerse dal dibattito.

Dopo una dichiarazione favorevole del sottosegretario PAVAN, viene posto ai voti ed è approvato l'emendamento 17.3, restando conseguentemente preclusi gli emendamenti 17.1 e 17.2.

Viene quindi posto ai voti l'articolo 17, come modificato, ed è approvato.

Riprende la discussione degli emendamenti all'articolo 8, in precedenza accantonati.

Il sottosegretario PAVAN chiarisce, per quanto concerne l'emendamento 8.8, che non si tratta di estendere una normativa, ma di formulare meglio la norma.

L'emendamento 8.8 viene quindi posto ai voti ed è approvato.

Il relatore ABIS illustra l'emendamento 8.4, che, posto ai voti, viene approvato, così come l'articolo 8, nel testo modificato.

Viene quindi posto ai voti ed è approvato l'articolo 22.

Il relatore ABIS illustra l'emendamento 22.1, volto a far coincidere la competenza con la cassa.

L'emendamento viene quindi posto ai voti ed è approvato.

Il relatore ABIS illustra poi un emendamento 22.3, volto a prevedere un articolo aggiuntivo *22-ter*.

Il presidente BOLLINI, nell'illustrare un subemendamento (22.3/1), volto a sopprimere il comma 2 dell'emendamento 22.3, fa presente che comunque la materia di cui al subemendamento è superata, data la decisione di stralciare l'articolo 21, in tema di casse conguaglio: ritira pertanto il proprio subemendamento.

Il relatore ABIS riformula quindi l'emendamento 22.3 nel senso di espungere il comma 2 e il riferimento a quest'ultimo del comma 3.

Posto in tali termini ai voti, l'emendamento 22.3 viene approvato.

Il relatore ABIS illustra quindi un emendamento 23.1, inteso a sostituire il primo comma dell'articolo 23.

Il presidente BOLLINI illustra quindi il subemendamento 23.1/1, volto ad includere i fondi di rotazione nelle gestioni soppresse.

Il relatore ABIS si dichiara contrario a tale subemendamento.

Il presidente BOLLINI dichiara quindi di ritirarlo, invitando il Governo a rivedere anche la materia dei fondi di rotazione quando si esaminerà il provvedimento in materia di casse conguaglio.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 23.1, che viene approvato, così come l'articolo 23 nel testo modificato.

Il presidente BOLLINI illustra un emendamento aggiuntivo all'articolo 23, volto ad impedire la possibilità da parte del CIP di costituire casse conguaglio.

Nel riconoscere comunque che la materia va regolata in sede di discussione del provvedimento riguardante le casse conguaglio, dichiara di ritirare l'emendamento.

Il relatore ABIS illustra l'emendamento 23.2 e il presidente BOLLINI ritira l'emendamento 23.2/1, in quanto trattasi di materia che comunque occorrerà riconsiderare insieme a quella delle casse conguaglio.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 23.2.

Il relatore ABIS illustra quindi l'emendamento 23.3 e il presidente BOLLINI illustra il subemendamento 23.3/1, che comunque egli dichiara di ritirare in quanto ugualmente trattasi di materia che si dovrà discutere con il disegno di legge relativo alle casse conguaglio.

Posto ai voti, dopo una dichiarazione favorevole del sottosegretario PAVAN, l'emendamento 23.3 viene approvato.

Il relatore ABIS illustra l'emendamento 23.4, con il quale, nel riconoscersi i criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio come profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione, si fa presente che in base agli ultimi due non è possibile gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione di quanto fissato dal disegno di legge in discussione, che provvede espressamente a richiamare l'articolo 5 della legge 468 del 1978, modificato dall'emendamento 23.4.

In sostanza, anche se si tratta indubbiamente di una interpretazione cui si è pervenuti dopo una lunga riflessione, lo scopo della innovazione proposta dall'articolo 5 della legge n. 468 è quello di impedire che future leggi possano ricreare gestioni fuori bilancio, il che costituisce una violazione del precetto costituzionale, se l'emendamento è approvato.

Il presidente BOLLINI dà poi conto di un subemendamento 23.4/1, volto a prevedere talune eccezioni a tale divieto assoluto e nei confronti del quale egli si dichiara contrario.

In assenza del proponente, il subemendamento viene dichiarato decaduto.

Viene quindi posto ai voti ed è approvato l'emendamento 23.4.

Viene quindi posto ai voti ed è approvato l'emendamento del relatore Abis 23.5, in materia di modifica del titolo del provvedimento.

Il sottosegretario PAVAN fa presente che è necessario considerare se sia opportuno collocare come ultimo l'articolo 23 nella numerazione definitiva degli articoli.

In assenza di dichiarazioni di voto, viene quindi posto ai voti ed è approvato il disegno di legge nel suo complesso, dandosi mandato al relatore di valutare, in sede di coordinamento, la questione posta dal sottosegretario PAVAN nonché modificare la numerazione degli articoli e i relativi riferimenti interni, ove necessario.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il presidente BOLLINI avverte che la Commissione è convocata per domani 22 dicembre 1991, alle ore 10, in sede consultiva per l'esame del disegno di legge n. 3005-B in materia fiscale.

La seduta termina alle ore 19.

EMENDAMENTI

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, concernente soppressione delle gestioni fuori bilancio (2884)

Art. 3.

Al comma 4, lettera b), sostituire, nel titolo dell'articolo 14 ivi richiamato, le parole: «Fondo speciale» con le altre: «Disponibilità finanziarie».

3.1

IL RELATORE

Al comma 4, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il comma 1 è così sostituito:

“1. Aalla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nei limiti della presente legge”».

3.2

IL RELATORE

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo» con le altre: «dei pertinenti capitoli dell'apposita rubrica di cui all'articolo 3, comma 1».

3.3

IL RELATORE

Art. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: «appartenenti alle» con le altre: «già di pertinenza delle».

8.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «del Ministero della difesa e» con le altre: «dei Ministeri della difesa e dell'interno nonché».

8.10

IL RELATORE

Al comma 1, dopo il numero: «13» inserire le parole: «nonchè al comma 4 dell'articolo 9».

8.7

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «Forze armate» inserire le seguenti: «, dell'amministrazione della pubblica sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

8.8

IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere le parole: «i mezzi».

8.2

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: «, con esclusione di qualsiasi contribuzione finanziaria. Ad eventuali erogazioni connesse ad esigenze di carattere eccezionale e straordinario si provvede nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli».

8.3

IL RELATORE

Al comma 3, nell'ultimo periodo, aggiungere, dopo le parole: «le consistenze», le altre: «ed il valore» e sostituire la parola: «e» con la seguente: «nonchè».

8.4

IL RELATORE

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «L'affidamento in concessione delle attività di cui al periodo precedente deve rispondere al criterio dell'autosufficienza finanziaria della relativa gestione dal bilancio dello Stato, esclusi, in ogni caso, oneri aggiuntivi per il personale rispetto all'attuale livello delle prestazioni. Ad eventuali erogazioni dirette a coprire gli oneri aggiuntivi predetti, ove esistenti, si fa fronte con le ordinarie disponibilità dei competenti capitoli di bilancio relativi ai benefici economici accessori per il personale».

8.5

IL RELATORE

Art. 17.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Alla data di entrata in vigore della presente legge il funzionario incaricato delle gestioni fuori bilancio di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri l'elenco analitico dei lavori in corso, nonché di quelli che restano da effettuare nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, indicando le spese impegnate, quelle pagate e gli importi che restano da impegnare, formula concrete proposte per l'ultimazione dei lavori e degli interventi residui e fornisce l'elenco del personale in servizio, nonché di quello utilizzato con convenzione o contratto, indicandone la relativa provenienza.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto potrà fissare il termine per l'ultimazione dei lavori e degli interventi predetti, stabilendo l'entità del personale utilizzabile a tale scopo, e indica le opere da trasferire all'amministrazione ordinaria e quelle da stralciare. Con il medesimo decreto detta norme sul personale utilizzato dalle gestioni di cui al comma 1, tenendo conto della rispettiva provenienza e dei rapporti giuridici instaurati con il personale medesimo».

17.3**IL RELATORE**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (*Programma straordinario di edilizia abitativa di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219*). - 1. Alla scadenza del termine previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155 e successive modificazioni, il funzionario incaricato delle gestioni fuori bilancio di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri l'elenco analitico dei lavori in corso, nonché di quelli che restano da effettuare nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, indicando le spese impegnate, quelle pagate e gli importi che restano da impegnare e fornisce le concrete proposte per l'ultimazione dei lavori e degli interventi residui.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto dovrà fissare il termine per l'ultimazione dei lavori ed interventi predetti stabilendo l'entità del personale utilizzabile a tale scopo.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 2 cessano gli incarichi speciali e professionali comunque denominati.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite le modalità di rendicontazione agli organi di controllo, i quali potranno assoggettare a riscontro immediato singoli atti del funzionario incaricato.

5. Ai fini e nei limiti del compimento delle attività di cui ai precedenti commi, il funzionario incaricato applica l'ordinamento straordinario costituito dai commissari, in particolare per le procedure

per il compimento delle espropriazioni ancora necessarie, per l'approvazione dei progetti di completamento e di indispensabili varianti tecniche, per il combinato sistema di anticipazioni e parziali revisioni-prezzi, per gli accordi di cui all'articolo 11 della legge 7.8.1990, n. 241 e per gli altri atti transattivi per i quali ogni parere continua ad essere assorbito da quello obbligatorio del rispettivo comitato tecnico amministrativo.

6. I dipendenti comandati e distaccati presso i due ex Commissariati del Governo che sono rientrati o che rientrano, almeno dopo un triennio, presso le Amministrazioni di appartenenza, sono inquadrati nel ruolo, per il servizio speciale prestato, in modo che la qualifica ed il trattamento economico da conseguire a seguito del rientro non siano inferiori a quelli attualmente posseduti da persone che all'epoca del comando e del distacco li seguivano nel ruolo stesso, con la conseguente ricostruzione della carriera e l'inserimento anche in soprannumero nella qualifica, nonché il diritto alla sede originaria. In ogni caso agli stessi dipendenti è assicurato l'inquadramento anche in soprannumero almeno nella qualifica o carriera superiori con relativo trattamento economico e, qualora già in possesso di qualifica apicale, ai predetti vanno applicati, ai fini giuridici ed economici, i criteri di cui all'articolo 24, primo comma, e 40, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

7. I detti benefici sono applicati con decorrenza 1° gennaio 1992 o con quella successiva corrispondente all'effettivo rientro. Al personale in servizio, a qualsiasi titolo, presso le strutture ex commissariali, alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale sia collocato a riposo, ovvero chiedi il collocamento a riposo anticipato entro il termine massimo di un anno dalla definitiva soppressione delle gestioni di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, computandosi tutte le indennità fisse e continuative percepite nell'ultimo anno di servizio prestato presso le predette strutture, nel calcolo della base contributiva di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, della base pensionabile di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ed ai fini di tutte le analoghe disposizioni di legge in materia di trattamento di quiescenza e di fine rapporto. Gli oneri contributivi a carico del datore di lavoro gravano sui fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive integrazioni e modificazioni.

8. Il personale convenzionato dai Commissari straordinari del Governo, incaricati della realizzazione del programma costruttivo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che abbia prodotto domanda per l'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento previsti dall'articolo 12 della legge n. 730 del 1986, è ammesso a partecipare al concorso, di cui al menzionato articolo, per l'attribuzione del livello immediatamente superiore a quello nel quale risulta allo stato inquadrato.

9. I ruoli speciali istituiti o da istituire, ai sensi dell'articolo 12 della citata legge n. 730 del 1986, dalla regione Campania e dal comune di

Napoli potranno altresì, essere istituiti da altri enti locali nell'ambito della medesima regione e dovranno essere finalizzati alla definizione ed alla realizzazione dei programmi di riqualificazione e gestione urbana e territoriale. Detti ruoli speciali potranno essere istituiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; all'atto dell'istituzione il personale, che abbia prodotta già domanda per l'immissione nei ruoli speciali, a norma dell'articolo 12 della legge n. 730 del 1986, potrà optare per l'immissione in ruolo diverso da quelli istituiti o da istituire dalla regione Campania e dal comune di Napoli, secondo modalità che verranno stabilite negli stessi provvedimenti di istituzione».

17.1

TAGLIAMONTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (Programma straordinario di edilizia abitativa di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219). - 1. Alla scadenza del termine previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, il funzionario incaricato delle gestioni fuori bilancio di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri l'elenco analitico dei lavori in corso, nonché quelli che restano da effettuare nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, indicando le spese impegnate, quelle pagate e gli importi che restano da impegnare e fornisce le concrete proposte sull'ultimazione dei lavori e degli interventi residui.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto dovrà fissare il termine per l'ultimazione dei lavori ed interventi predetti stabilendo l'entità del personale utilizzabile a tale scopo.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, cessano gli incarichi speciali e professionali comunque denominati.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono stabilite le modalità di rendicontazione agli organi di controllo, i quali potranno assoggettare a riscontro immediato singoli atti del funzionario incaricato.

5. Ai fini e nei limiti del compimento delle attività di cui ai precedenti commi, il funzionario incaricato applica l'ordinamento straordinario costituito dai commissari, in particolare per le procedure per il compimento delle espropriazioni ancora necessarie, per l'approvazione dei progetti di completamento e di indispensabili varianti tecniche, per il combinato sistema di anticipazioni e parziali revisioni prezzi, per gli accordi di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e per gli altri atti transattivi per i quali ogni parere continua ad essere assorbito da quello obbligatorio del rispettivo Comitato tecnico amministrativo.

6. I dipendenti comandati o distaccati presso i due ex Commissariati del Governo che sono rientrati o che rientrano, almeno dopo un triennio, presso le amministrazioni di appartenenza, sono inquadrati nel ruolo, per il servizio speciale prestato, in modo che la qualifica ed il

trattamento economico da conseguire a seguito del rientro non siano inferiori a quelli attualmente posseduti da persone che all'epoca del comando e del distacco li seguivano nel ruolo stesso con la conseguente ricostruzione della carriera e l'inserimento anche in sovrannumero nella qualifica, nonché il diritto alla sede originaria. In ogni caso agli stessi dipendenti è assicurato l'inquadramento anche in sovrannumero almeno nella qualifica o carriera superiori con relativo trattamento economico e, qualora già in possesso di qualifica apicale, ai predetti vanno applicati, ai fini giuridici ed economici, i criteri di cui all'articolo 24, primo comma, e 40, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

7. Il personale già in servizio alla data del 31 ottobre 1987 e quello successivamente utilizzato con convenzione o contratto a termine dell'ufficio del presidente della giunta regionale, commissario straordinario del Governo e del sindaco di Napoli commissario straordinario del Governo è collocato senza soluzione di continuità giuridica ed economica negli appositi ruoli istituiti ai sensi della legge n. 730 del 1986 nella regione Campania e comune di Napoli, nonché nelle amministrazioni degli enti autonomi territoriali o di altri enti o istituti pubblici nel rispetto dello stato giuridico e del complessivo trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento. Agli stessi dipendenti è assicurato l'inquadramento nella qualifica o livello successivo a quello originario di convenzione o contratto, con la salvaguardia della professionalità e delle funzioni svolte.

8. Il trasferimento del succitato personale nelle predette amministrazioni (enti autonomi territoriali, esempio Istituti autonomi per le case popolari), è disposto, sentite le organizzazioni sindacali con decreto del presidente della regione Campania e del sindaco di Napoli nei limiti dei posti in organico che le amministrazioni e gli enti sono autorizzati a ricoprire ai sensi delle leggi vigenti. L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo percepito dal personale interessato è conservato.

9. I detti benefici sono applicati con decorrenza 1° gennaio 1992 o con quella successiva corrispondente all'effettivo rientro. Al personale in servizio, a qualsiasi titolo, presso le strutture ex commissariali, alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale sia stato collocato a riposo, ovvero chiedi il collocamento a riposo anticipato, entro il termine massimo di un anno dalla definitiva soppressione delle gestioni di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, computandosi tutte le indennità fisse e continuative percepite nell'ultimo anno di servizio prestato presso le predette strutture, nel calcolo della base contributiva di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, della base pensionabile di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ed ai fini di tutte le analoghe disposizioni di legge in materia di trattamento di quiescenza e di fine rapporto. Gli oneri contributivi a carico del datore di lavoro gravano sui fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni».

Art. 18.

Al comma 3, dopo la parola: «delegati» aggiungere le seguenti: «titolari di pubbliche funzioni».

18.1

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole da: «sulle economie» ad: «accreditamento», con le seguenti: «sui limiti di somma. I relativi ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente».

18.2

IL RELATORE

Art. 21.

Sopprimere l'articolo.

21.1

IL RELATORE

Stralciare l'articolo.

21.2

IL RELATORE

Art. 22-bis.

1. Nei casi previsti dai precedenti articoli l'impegno di spesa è contestuale alla emissione del titolo di pagamento. Per gli ordini di accreditamento si applica il primo comma dell'articolo 279 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827».

22.1

IL RELATORE

Art. 22-ter.

Sopprimere il comma 2.

22.3/1

BOLLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Alle gestioni fuori bilancio le cui entrate derivano prevalentemente da contribuzioni da parte degli associati ovvero dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi, con esclusione di quelle di cui al precedente articolo 8, e non superano annualmente, per ciascun organo gestorio, l'importo di lire 65 milioni, escluse le partite di giro, nonchè alle gestioni dei beni confiscati ai sensi del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito nella legge 4 agosto 1989, n. 282, non si applica il disposto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. L'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155, non si applica altresì alle casse conguaglio prezzi istituite ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in quanto non configurate come gestioni fuori bilancio ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

3. Sulle gestioni di cui ai commi 1 e 2 il controllo si esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

4. L'importo di cui al precedente comma 1 può essere aggiornato ogni due anni con decreto del Ministro del tesoro. Qualora esso venga superato a chiusura dell'esercizio, si applica il successivo articolo 23.

22.3

IL RELATORE

Art. 23.

Al comma 1 dell'emendamento 23.1, sostituire la parola: «esclusi», con l'altra: «inclusi».

23.1/1

BOLLINI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. In attuazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 468 del 1978, come sostituito dall'articolo 23-*quater* della presente legge, salva la disciplina recata dai precedenti articoli tutte le gestioni fuori bilancio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, esclusi i fondi di rotazione, sono soppresse e assoggettate a liquidazione con le modalità di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Gli organi gestori che non adempiano alla prescrizione di cui al comma 1 sono perseguibili sotto il profilo penale e amministrativo».

23.1

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. È soppresso l'articolo 1 del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896».

23.0.1

BOLLINI

Art. 23-bis.

Sopprimere l'articolo.

23.2/1

BOLLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Gli organismi che gestiscono al di fuori dell'Amministrazione dello Stato fondi di rotazione costituiti con disponibilità tratte dal bilancio dello Stato sono tenuti a trasmettere annualmente alle amministrazioni di vigilanza e alla Corte dei conti una relazione sull'attività della gestione svolta, ai fini della predisposizione da parte della Corte dei conti di un unico referto da inserire in apposita sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato».

23.2

IL RELATORE

Art. 23-ter.

Al comma 1, sopprimere le parole: «ivi compresi i fondi di rotazione».

23.3/1

BOLLINI

«1. Per le gestioni di cui al precedente articolo 10 nonché per quelle escluse ai sensi dell'articolo 22-ter dall'applicazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155, ivi compresi i fondi di rotazione, la Corte dei conti in sede di esame dei rendiconti o bilanci consuntivi si pronunzia sulla regolarità della relativa gestione e riferisce al Parlamento sull'andamento e sui risultati di tutte le gestioni fuori bilancio con un'unica relazione, nella medesima sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato di cui al precedente articolo 23-bis.

2. In seguito alle pronunzie di cui al comma 1 le amministrazioni competenti e gli organi gestori sono tenuti a rivalutare le fattispecie oggetto delle pronunzie stesse e ad adottare i corrispondenti provvedimenti, da comunicare alla Corte. La rivalutazione costituisce un procedimento d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e si conclude, quando riferita alle pronunzie di illegittimità degli atti, con un provvedimento espresso di annullamento o di conferma degli atti medesimi, soggetto al controllo della Corte dei conti in via preventiva. Ove detto provvedimento non intervenga nel termine di trenta giorni, o nel diverso termine previsto dalle leggi o dai regolamenti che riguardano le singole gestioni, gli atti dichiarati illegittimi cessano di avere efficacia e gli eventuali ulteriori effetti si producono nella diretta responsabilità dei soggetti che li hanno emessi».

23.3

IL RELATORE

Art. 23-quater.

Al comma 3, articolo 5, della legge n. 468 del 19678, come modificata, aggiungere le seguenti parole: «ovvero di leggi che riguardino improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria».

23.4/1

ANDREATTA

Sostituire l'articolo 5 della legge n. 468 del 1978, come modificata, con il seguente:

«Art. 5. - (*Universalità, integrità ed unità del bilancio*). - 1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.

2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla legge di riordino complessivo della materia.

4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.

5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate.

23.4

IL RELATORE

Art. 23-quinquies.

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato».

23.5

IL RELATORE

FINANZE E TESORO (6ª)

SABATO 21 DICEMBRE 1991

423ª Seduta*Presidenza del Presidente*
BERLANDA*Interviene il ministro delle finanze Formica.**La seduta inizia alle ore 16,15.***IN SEDE DELIBERANTE**

Deputati ORSINI Gianfranco; SACCONI ed altri; STRUMENDO ed altri; BREDA:
Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como e Bergamo, per il traferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati (2692), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta del 17 dicembre scorso.

Il Presidente BERLANDA avverte che sono pervenuti i pareri della 2ª Commissione (favorevole con osservazioni), della 5ª Commissione (favorevole con osservazioni sul testo e favorevole sugli emendamenti), della 13ª Commissione (favorevole), nonché della 1ª Commissione. Quest'ultima, esaminati gli emendamenti, ha rilevato che essi consentono di superare la contrarietà espressa il 20 marzo 1991 sul disegno di legge, formulando pertanto, per quanto di competenza, parere favorevole.

Il relatore NERI invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.0 e 1.1, esprimendo parere favorevole sull'emendamento 1.2 del senatore Duò.

Il ministro FORMICA concorda con il parere del relatore.

Dopo che il Presidente BERLANDA ha dichiarato decaduto l'emendamento 1.0 del senatore Marniga per assenza del proponente, il senatore ANDREINI ritira l'emendamento 1.1, aggiungendo la propria firma all'emendamento 1.2.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente in votazione, vengono approvati gli emendamenti 1.2 del senatore Duò e 1.3 del relatore, nonché l'articolo 1, come modificato.

Posto in votazione, viene approvato l'emendamento 2.1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

Posti separatamente in votazione, vengono poi approvati gli emendamenti 3.1 e 3.2 del relatore e, quindi, l'articolo 3 come modificato.

È poi approvato l'articolo 4, senza modifiche.

Posti separatamente in votazione, vengono approvati l'emendamento 5.1 del relatore e l'articolo 5, come modificato.

Posti separatamente in votazione, sono approvati gli articoli 6 e 7, senza modifiche.

Su invito del presidente BERLANDA, è poi approvata una proposta di coordinamento all'articolo 2, come modificato, volta ad inserire, dopo le parole «ad alienare», le altre: «, a domanda,».

È, infine, approvato il disegno di legge nel suo complesso».

Il Presidente BERLANDA avverte che, in relazione all'approvazione di alcuni emendamenti, il nuovo titolo del provvedimento deve intendersi il seguente: «Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati.»

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (3005-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BERLANDA, dopo aver comunicato quali sono i pareri al momento pervenuti alla Commissione, sottolinea che manca ancora quello della 5^a Commissione, la quale avrebbe dovuto esprimerlo entro il 19 dicembre scorso. D'altra parte, poichè il disegno di legge in titolo è calendarizzato in Assemblea nella giornata di domani, egli ritiene si possa procedere nell'esame anche in assenza di tale parere.

Convieni la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si può passare all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti.

In sede di esame dell'articolo 1, il senatore GAROFALO illustra gli emendamenti 1.0, 1.1 e 1.2. I primi due emendamenti riguardano alcuni indicatori di capacità contributiva, mentre il terzo è volto a modificare, al comma 1 lettera *b*), il riferimento temporale ivi previsto.

Il relatore FAVILLA esprime la propria contrarietà a tali emendamenti non per principio, ma per ragioni di opportunità.

Il ministro FORMICA concorda con il parere del relatore.

Il senatore GAROFALO, preannunciando il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS sugli emendamenti presentati all'articolo 1, prende atto della non contrarietà, in via di principio, del relatore e del Governo. In generale, egli rileva che la necessità di approfondire sufficientemente alcune tematiche presenti nel provvedimento contrasta con l'intento della maggioranza e del Governo di approvare il disegno di legge con la massima sollecitudine.

Posti separatamente in votazione, vengono respinti gli emendamenti 1.0, 1.1 e 1.2.

Viene approvato l'articolo 1, senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il senatore GAROFALO illustra l'emendamento 2.0 tendente a reintrodurre una norma approvata dal Senato e soppressa dalla Camera dei deputati: essa riguarda la ricevibilità dell'avviso di accertamento da parte del portiere dello stabile.

Il relatore FAVILLA ed il ministro FORMICA si dichiarano contrari a tale emendamento, che posto ai voti, viene respinto.

È pertanto approvato l'articolo 2, senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il senatore GAROFALO illustra l'emendamento 3.0, di contenuto analogo al precedente emendamento 2.0, ma riguardante gli accertamenti in materia di IVA.

Dopo che il relatore ed il Ministro hanno espresso parere contrario, tale emendamento, posto ai voti, viene respinto. È poi approvato l'articolo 3, senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il senatore POLLINI dichiara di fare propri gli emendamenti 4.0 e 4.1 del Gruppo di Rifondazione comunista.

Il senatore GAROFALO illustra l'emendamento 4.2, soppressivo del comma 4. Ritiene infatti opportuno mantenere l'obbligo della tenuta del

repertorio della clientela per i soggetti ivi previsti in quanto esso consente una puntuale verifica dei compensi effettivi dei professionisti.

Il relatore FAVILLA ed il Ministro esprimono parere contrario sugli emendamenti 4.0, 4.1 e 4.2.

Posti separatamente in votazione, tali emendamenti vengono respinti. È poi approvato l'articolo 4, senza modifiche.

Posto ai voti, viene approvato l'articolo 5 (al quale non sono stati presentati emendamenti), senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 7.

Il senatore GAROFALO illustra l'emendamento 7.0, in materia di accertamento induttivo.

Il Presidente BERLANDA fa presente che è stato presentato anche l'emendamento 7.1 da parte del Gruppo di Rifondazione comunista.

Il relatore FAVILLA ed il MINISTRO esprimono parere contrario su tali emendamenti.

Posti ai voti, viene respinto l'emendamento 7.0.

Il presidente BERLANDA dichiara decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 7.1.

Posti separatamente ai voti, vengono approvati gli articoli 7 e 8 (al quale non risultano presentati emendamenti), senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 9.

Il senatore GAROFALO illustra gli emendamenti 9.1 e 9.15. Il primo tende ad abbreviare il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 17 della legge n. 408 del 1990; il secondo tende a ripristinare la lettera c) del comma 7 dell'articolo 7 del testo approvato dal Senato.

Il presidente BERLANDA avverte che il Gruppo di Rifondazione comunista ha presentato gli emendamenti 9.0, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13 e 9.14.

Il relatore FAVILLA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, rilevando in particolare che la materia su cui interviene l'emendamento 9.15 deve rimanere nell'ambito della riserva di legge.

Il ministro FORMICA concorda con il parere del relatore.

Il senatore CAVAZZUTI, con riferimento al comma 3, rileva come non si possano subordinare le agevolazioni fiscali all'obbligo di

detenzione per non meno di tre anni consecutivi delle azioni ivi previste. Tale meccanismo, infatti, non è praticabile sia in base alle precedenti esperienze estere, sia perchè è nota la situazione in cui si trova il mercato mobiliare nel nostro paese. Invita, pertanto, il Governo ad applicare in maniera elastica i principi di delega contenuti nella norma richiamata.

Posti separatamente in votazione, vengono respinti gli emendamenti 9.1 e 9.15.

Il presidente BERLANDA dichiara decaduti, per l'assenza dei proponenti, tutti gli emendamenti del Gruppo di Rifondazione comunista all'articolo 9.

Si passa all'esame dell'articolo 10.

Il senatore GAROFALO illustra gli emendamenti 10.0, 10.6 e 10.7. Il primo tende a reintrodurre una norma del testo approvato dal Senato, volta ad esentare gli interessi delle obbligazioni pubbliche a condizione che siano corrisposti a soggetti non residenti. Gli altri emendamenti riguardano norme relative agli esercenti arti e professioni.

Il presidente BERLANDA avverte che il Gruppo di rifondazione comunista ha presentato gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5.

Il relatore FAVILLA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti. In particolare, per quanto riguarda l'emendamento 10.0 ritiene che la materia in esso richiamata potrà essere considerata dal Governo in sede di esercizio della delega per il riordino della tassazione sui redditi da capitale; invita pertanto a ritirare tale emendamento ed a trasformarlo, eventualmente, in un ordine del giorno. Per quanto riguarda gli emendamenti 10.6 e 10.7, egli afferma che l'estensione delle norme contenute nel comma 2 alla categoria degli esercenti arti e professioni, deriva dal fatto che nelle norme sul condono viene anche ad essa attribuita l'applicabilità dei coefficienti presuntivi.

Il ministro FORMICA concorda con il parere del relatore e con riferimento all'emendamento 10.0 si dichiara disponibile a considerare favorevolmente un eventuale ordine del giorno in materia.

Il senatore GAROFALO dichiara di ritirare l'emendamento 10.0 ed insiste per la votazione degli emendamenti 10.6 e 10.7.

Posti separatamente in votazione, tali emendamenti vengono respinti.

Il presidente BERLANDA dichiara decaduti tutti gli emendamenti del Gruppo di Rifondazione comunista all'articolo 10.

È, infine, approvato l'articolo 10, senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 11.

Il senatore GAROFALO illustra gli emendamenti 11.0 (che prevede una diversa modulazione degli importi indicati alla lettera b) del comma 1), 11.3 e 11.4 (che prevedono l'applicabilità, rispettivamente, delle disposizioni di cui al comma 1 lettera e) e delle disposizioni di cui al comma 1 lettera h) anche ai fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione), 11.5 (soppressivo del comma 2), 11.8 (che riduce i termini di cui alla lettera b) del comma 4), 11.10, 11.14 e 11.15 (che ripristinano i commi 6, 7 e 8 del testo approvato dal Senato), 11.16 (che estende la retroattività prevista nel comma 9), 11.18 (che prevede la devoluzione per intero agli enti locali del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 11) e 11.19 (che al comma 12, numero 7-ter, sopprime la parola «prevalentemente»).

Il senatore PELLEGRINO Giovanni illustra l'emendamento 11.13, tendente a rimuovere l'ambiguità derivante dall'introduzione del concetto di tassazione ordinaria.

Il presidente BERLANDA avverte che il Gruppo di rifondazione comunista ha presentato gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.6, 11.7, 11.9, 11.11, 11.12, 11.17 e 11.20.

Il relatore FAVILLA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti. In particolare, per quanto riguarda gli emendamenti 11.3 e 11.4, egli ritiene che la norma che si intende introdurre danneggerebbe le persone fisiche che trattengono nel patrimonio personale i beni strumentali dell'azienda; tuttavia, egli fa presente che questa materia è stata disciplinata dall'articolo 58. Per quanto riguarda l'emendamento 11.5, rileva l'opportunità che agli immobili indicati al comma 2 vengano riconosciute particolari agevolazioni fiscali; tuttavia, bisognerebbe valutare la possibilità di introdurre, in un prossimo provvedimento, una forma di declassamento parziale e non totale delle tariffe d'estimo di tali immobili. Pertanto, suggerisce ai presentatori di trasformare tale emendamento in un apposito ordine del giorno.

Il ministro FORMICA concorda con i pareri del relatore.

Sulla questione della tassazione delle indennità di esproprio si apre un dibattito in cui intervengono il senatore FORTE (il quale fa presente che occorrerebbe chiarire se con il termine «tassazione ordinaria» si intende o meno il regime di tassazione separata di tali redditi), PELLEGRINO Giovanni (il quale esprime la preoccupazione che il prevalere della interpretazione in base alla quale i redditi derivanti dagli espropri sono tassati in via ordinaria possa produrre un meccanismo di imposta diverso da quello voluto), e FAVILLA (il quale rileva che dalla lettura del combinato disposto delle lettere c) ed f) del comma 1, nonchè dei commi 5 e 6 emerge chiaramente che per tassazione ordinaria di tali redditi si intende quella a tassazione separata).

Il senatore GAROFALO ritira gli emendamenti 11.5, 11.10, 11.14, 11.15 e 11.19.

Il senatore PELLEGRINO Giovanni ritira l'emendamento 11.13.

Posti separatamente in votazione, vengono poi respinti gli emendamenti 11.0, 11.3, 11.4, 11.8, 11.16 e 11.18.

Il presidente BERLANDA dichiara decaduti tutti gli emendamenti presentati all'articolo 11 dal Gruppo di rifondazione comunista.

Posti ai voti, è approvato l'articolo 11, senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 12.

Il senatore GAROFALO illustra l'emendamento 12.0 tendente ad abbreviare i termini previsti nel comma 15.

Il relatore FAVILLA ed il MINISTRO esprimono parere contrario su tale emendamento che, posto ai voti, viene respinto.

Posti separatamente in votazione, vengono approvati gli articoli 12 e 13, senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 14.

Il presidente BERLANDA dichiara decaduto l'emendamento 14.0 del Gruppo di Rifondazione comunista, per assenza dei presentatori.

Viene poi approvato, senza modifiche, l'articolo 14.

Si passa all'esame dell'articolo 16.

Il senatore GAROFALO illustra l'emendamento 16.0, soppressivo dell'articolo, rilevando come risulti incomprensibile la sanatoria che esso prevede.

Il relatore FAVILLA ed il MINISTRO esprimono parere contrario e l'emendamento, posto ai voti, viene respinto.

Posti separatamente in votazione, vengono approvati gli articoli da 16 a 19, senza modifiche.

In sede di esame dell'articolo 20, il senatore CAVAZZUTI rileva come, con riferimento al comma 2, lettera b), non sia chiara l'estensione della norma agli intermediari finanziari, i quali - come è noto - non hanno una qualificazione giuridica. Suggestisce, pertanto, che il Governo in sede di emanazione del decreto di cui al comma 4, specifichi quali siano tali intermediari finanziari.

Il senatore FORTE afferma che il settore degli intermediari finanziari è estremamente vasto ed indeterminato e condivide la necessità che il Governo individui in via amministrativa le categorie dei soggetti che tale settore include.

Il senatore PELLEGRINO Giovanni rileva come l'eventuale indicazione degli intermediari finanziari in via amministrativa possa essere ritenuta esemplificativa e non esaustiva e, pertanto, ritiene che indicazioni circa la identificazione di tali soggetti debbano essere fornite al Governo attraverso un apposito ordine del giorno.

Posto ai voti, viene approvato l'articolo 20 senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 21.

Il presidente BERLANDA dichiara decaduto l'emendamento 21.0 dei senatori del Gruppo di Rifondazione comunista, per assenza dei proponenti.

Posti separatamente in votazione, vengono approvati gli articoli 21, 22, 23 (con l'annessa tabella), 24, 25, 26, 27, 28 e 29, senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 30.

Il senatore PELLEGRINO Giovanni illustra gli emendamenti 30.1, 30.2 e 30.4. Richiamandosi a quanto affermato in sede di discussione generale, egli ritiene preferibile la norma, contenuta nella lettera b) del comma 1, approvata dal Senato, la quale prevedeva un filtro amministrativo ed escludeva l'insorgere di un vero e proprio concordato tributario; in effetti, non è chiara l'effettiva portata delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento perchè si prestano ad una duplice interpretazione: non si capisce se il Governo è delegato ad istituire una sorta di rito abbreviato, ovvero ad individuare forme di composizione delle controversie di tipo bonario. Inoltre, l'emendamento 30.4 tende a prevedere che l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione finanziaria debba essere effettuata da funzionari qualificati, se appunto il senso della norma è quello di consentire il patteggiamento.

Il senatore BRINA illustra l'emendamento 30.3 volto ad includere i consulenti del lavoro tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica delle parti in giudizio.

Il presidente BERLANDA avverte che il Gruppo di rifondazione comunista ha presentato gli emendamenti 30.0 e 30.5.

Il relatore FAVILLA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti. In particolare, con riferimento agli emendamenti 30.1 e 30.2 egli rileva che il senso della norma ivi richiamata appare quello di pervenire ad un concordato di fronte alla Commissione tributaria di primo grado, la quale, pertanto, può svolgere un ruolo di verifica senz'altro positivo. Per quanto riguarda l'emendamento 30.3, egli ritiene inopportuno modificare la normativa prevista dal provvedimento, la quale riconosce alle diverse categorie di professionisti la possibilità di svolgere funzioni strettamente legate alle loro specifiche competenze. Tuttavia, sarebbe invece necessario prevedere un apposito ordine del giorno in cui si

chiariscono le competenze di alcune categorie di professionisti riguardo al potere di apposizione del visto di conformità. Anche per quanto riguarda l'individuazione del rappresentante dell'Amministrazione finanziaria in giudizio, occorrerebbe prevedere un apposito ordine del giorno che recepisca le osservazioni del senatore Pellegrino.

Il ministro FORMICA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ed invita a ritirare l'emendamento 30.4.

Il senatore PELLEGRINO Giovanni ritira gli emendamenti 30.2 e 30.4.

Posti separatamente in votazione, vengono respinti gli emendamenti 30.1 e 30.3.

Il presidente BERLANDA dichiara decaduti gli emendamenti del Gruppo di Rifondazione comunista, per assenza dei presentatori.

Posto in votazione, è approvato l'articolo 30, senza modifiche.

In sede di esame dell'articolo 32, il presidente BERLANDA avverte che il Gruppo di Rifondazione comunista ha presentato gli emendamenti 32.0, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6 e 32.7, i quali vengono tutti dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

Posto ai voti, viene approvato l'articolo 32, senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 33.

Il presidente BERLANDA dichiara decaduti gli emendamenti 33.0, 33.1 e 33.2 dei senatori del Gruppo di Rifondazione comunista, per assenza dei presentatori.

Successivamente, viene approvato l'articolo 33, senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 34.

Il presidente BERLANDA dichiara decaduti per l'assenza dei presentatori gli emendamenti 34.0, 34.1 e 34.2 del Gruppo di Rifondazione comunista.

Viene quindi approvato l'articolo 34, senza modifiche.

In sede di esame dell'articolo 35, il presidente BERLANDA dichiara decaduti, per l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 35.0 e 35.1 del Gruppo di Rifondazione comunista.

Posto ai voti, viene approvato l'articolo 35, senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 36.

Il presidente BERLANDA dichiara decaduto l'emendamento 36.0 dei senatori del Gruppo di Rifondazione comunista, per l'assenza dei presentatori.

Viene quindi approvato l'articolo 36, senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 38.

Il presidente BERLANDA dichiara decaduti, per l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 38.0, 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5 e 38.6 del Gruppo di rifondazione comunista.

Successivamente, viene approvato l'articolo 38, senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 39.

Dopo che il presidente BERLANDA ha dichiarato decaduto l'emendamento 39.0 dei senatori del Gruppo di Rifondazione comunista, per assenza dei proponenti, viene approvato l'articolo 39, senza modifiche.

In sede di esame dell'articolo 40, il presidente BERLANDA dichiara decaduto l'emendamento 40.0 dei senatori del Gruppo di Rifondazione comunista, per assenza dei presentatori.

Viene quindi approvato l'articolo 40, senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 41.

Il presidente BERLANDA dichiara decaduto, per l'assenza dei presentatori, l'emendamento 41.0 dei senatori del Gruppo di Rifondazione comunista, e successivamente viene approvato l'articolo 41, senza modifiche.

Il presidente BERLANDA dichiara inammissibile l'emendamento 42.0 del Gruppo di rifondazione comunista, in quanto l'articolo 42, cui esso si riferisce, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'articolo 43.

Dopo che il presidente BERLANDA ha dichiarato decaduti, per l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 43.0, 43.1 e 43.2 del Gruppo di Rifondazione comunista, viene approvato l'articolo 43, senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 44.

Il presidente BERLANDA dichiara decaduti, per l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 44.0 e 44.1 del Gruppo di Rifondazione comunista.

Posti separatamente in votazione, vengono poi approvati gli articoli 44, 45, 46, 48 e 49, senza modifiche.

Vengono quindi approvati gli articoli da 51 a 55 (quest'ultimo con l'annessa tabella), senza modifiche.

Posti separatamente in votazione, vengono approvati gli articoli da 56 a 61, senza modifiche.

Posti separatamente in votazione, vengono approvati gli articoli 63 e 66, senza modifiche.

Il presidente BERLANDA avverte che il Gruppo di Rifondazione comunista ha presentato l'emendamento 67.0 che egli dichiara decaduto per l'assenza dei presentatori.

Posti separatamente in votazione, vengono approvati gli articoli 67, 68, 70 e 75, senza modifiche.

Poichè nessuno chiede il ripristino dell'articolo 70 del testo approvato dal Senato e soppresso dalla Camera dei deputati, si passa alle votazioni degli articoli successivi.

Successivamente vengono approvati gli articoli 76 e 77, senza modifiche.

In sede di esame dell'articolo 78, il presidente BERLANDA dichiara decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 78.0, 78.1 e 78.3 dei senatori del Gruppo di Rifondazione comunista.

Il senatore BRINA illustra l'emendamento 78.2 che abilita anche i consulenti del lavoro ad apporre il visto di conformità.

L'emendamento, posto ai voti, è respinto.

Vengono poi approvati gli articoli da 78 a 80, senza modifiche.

Il senatore BEORCHIA illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 3005-B,

impegna il Governo

a valutare nel quadro degli oneri deducibili e nel limite del massimale di 10.000.000 di lire, la possibilità di determinare l'importo massimo ammesso in deduzione a fronte di spese sostenute secondo le seguenti percentuali:

a) un massimo del 50 per cento per gli interessi sui mutui ipotecari per la prima casa;

b) un massimo del 35 per cento per premi sulla assicurazione vita;

c) un massimo del 35 per cento per la frequenza ai corsi di istruzione primaria e secondaria, di formazione professionale e di istruzione universitaria;

d) un massimo del 20 per cento per l'acquisto o sottoscrizione di azioni quotate in Borsa o negoziate al mercato ristretto».

(0/3005-b/1/6)

MANZINI, ELIA, ZANGARA, LOMBARDI, DE
CINQUE, GUZZETTI, BEORCHIA, CANDIOTO,
SANTALCO, TRIGLIA, NERI, FORTE, CAPPEL-
LI

Il ministro FORMICA fa presente che l'effetto più rilevante di tale ordine del giorno è che il Governo dovrà esaminare l'opportunità di estendere, con un futuro provvedimento, l'ambito della delega di cui all'articolo 17 della legge n. 408 del 1990, in quanto, al momento, esso non ricomprende la fattispecie di cui al punto c), la quale implica un contenuto non solo fiscale, ma di carattere politico e costituzionale.

Il senatore GAROFALO preannuncia il voto contrario del Gruppo Comunista-PDS su tale ordine del giorno.

Posto ai voti, l'ordine del giorno è approvato.

Il senatore LEONARDI illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

in sede d'esame del disegno di legge n. 3005-B,

invita il Governo

a) a considerare, nell'ambito della delega di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 18 sul riordino della tassazione dei redditi di capitale, l'opportunità di prevedere che, per le obbligazioni ed i titoli similari emessi da soggetti non residenti, i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i quali intervengono nella riscossione degli interessi, premi o altri frutti (di cui al primo comma) o che acquistano i titoli stessi, devono operare una ritenuta del 12,5 per cento sugli interessi, premi o frutti corrisposti o riconosciuti nel corrispettivo di acquisto;

b) a prevedere l'esenzione dall'imposizione sui redditi degli interessi, premi o altri frutti delle obbligazioni pubbliche emesse all'estero, a condizione che siano corrisposti a soggetti non residenti».

(0/3005-B/2/6)

GAROFALO, LEONARDI

Tale ordine del giorno, posto ai voti, è approvato.

Il senatore PELLEGRINO Giovanni illustra un ordine del giorno del seguente tenore:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 3005-B, tenuto conto dei contenuti del testo originario della lettera b) del comma 1

dell'articolo 30, come approvato dal Senato nella seduta del 16 novembre 1991,

impegna il Governo

ad assumere idonee iniziative volte ad istituire, presso le direzioni regionali delle entrate e le direzioni compartimentali del territorio, un servizio del contenzioso il cui dirigente dovrà rappresentare l'amministrazione innanzi alle Commissioni di primo grado, ove il contribuente si avvalga della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, lettera b), del disegno di legge n. 3005-B».

(0/3005-B/3/6^a)

PELLEGRINO Giovanni, FAVILLA

Tale ordine del giorno, posto ai voti, è approvato.

Il senatore FORTE illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

in relazione alla propria volontà già espressa in precedenti occasioni e nella votazione dell'articolo 65 del disegno di legge n. 3005, approvato nella seduta del 16 novembre 1991,

invita il Governo

a procedere, mediante i provvedimenti amministrativi di sua competenza e con la procedura dell'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 10 luglio 1984, n. 301, alla attribuzione di una adeguata quota dei posti di primo dirigente nei ruoli amministrativi e tecnici del Ministero delle finanze, disponibili o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 1995, ai funzionari appartenenti ai profili professionali o al ruolo ad esaurimento che abbiano svolto dietro formale incarico e per almeno due anni nell'ultimo quadriennio le funzioni di reggente di uffici di livello dirigenziale, nonchè al personale appartenente ai profili professionali o ai ruoli ad esaurimento che siano risultati idonei in concorsi dirigenziali già espletati, ai sensi della citata legge n. 301 del 1984».

(0/3005-B/4/6^a)

FORTE, SANTALCO, FAVILLA

Tale ordine del giorno, posto ai voti, è approvato.

Il senatore FAVILLA illustra un ordine del giorno del seguente tenore:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 3005-B, considerato che nel nostro ordinamento non è dato desumere una chiara definizione dell'attività di intermediazione finanziaria,

impegna il Governo

in sede di emanazione del decreto interministeriale previsto dal comma 4 dell'articolo 20, ad individuare le caratteristiche proprie delle

società fiduciarie e degli intermediari finanziari che sono destinatari degli obblighi e degli adempimenti di cui alla lettera *b*) del comma 2 e al comma 4 del richiamato articolo 20».

(0/3005-B/5/6^a)

FAVILLA

Tale ordine del giorno, posto ai voti, è approvato.

Si dà, infine, mandato ai relatori DE CINQUE e FAVILLA di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 3005-B nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandoli, nel contempo, a richiedere per esso lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente avverte che la seduta già convocata per le ore 21 di questa sera non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 18,20.

EMENDAMENTI

Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como e Bergamo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati (2692)

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «provincia di Belluno», aggiungere le altre: «e della provincia di Rovigo».

1.0

MARNIGA

Al comma 1, dopo le parole: «in provincia di Bergamo», aggiungere le altre: «e della provincia di Rovigo».

1.1

ANDREINI

Al comma 1, dopo le parole: «in provincia di Bergamo», aggiungere le altre: «e di Guarda Veneta, Polesella e Papozze in provincia di Rovigo».

1.2

DUÒ

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono trasferite» fino alla fine del periodo con le seguenti:

«e quelle ancorchè non edificate, ma comunque in possesso pacifico di privati, sono trasferite al patrimonio disponibile di ciascun Comune. L'Intendente di finanza, territorialmente competente, è autorizzato ad eseguire la cessione a trattativa privata di tali beni, in deroga ad ogni normativa vigente».

1.3

NERI

Art. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«I Comuni, di cui all'articolo 1, sono autorizzati ad alienare ai privati possessori delle aree sopra indicate, i terreni ottenuti in uso od in godimento, una volta eseguite le opere di urbanizzazione. Il relativo prezzo di cessione dovrà comprendere la spesa di acquisto e quella di urbanizzazione».

2.1

NERI

Art. 3.

Sopprimere il comma 1.

3.1

NERI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il prezzo di cui all'articolo 1 è determinato dall'Ufficio tecnico erariale di ciascuna provincia con riguardo alla valutazione del solo terreno».

3.2.

NERI

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: «agli acquirenti» con le altre: «ai privati acquirenti dal Comune».

5.1

NERI

EMENDAMENTI

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (3005-B)

Art. 1.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, aggiungere il seguente numero:

«4-bis) iscrizione del contribuente e dei familiari a carico a circoli sportivi, ricreativi e culturali ed associazioni similari, comportanti una spesa annua di ammontare complessivo superiore a lire 3 milioni per ciascun nucleo familiare».

1.0 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI, PEL-
LEGRINO Giovanni

Al comma 1, alla lettera a), numero 5), primo capoverso, sopprimere le parole da: «e quelle» a: «malattie».

1.1 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI, PEL-
LEGRINO Giovanni

Al comma 1, alla lettera b), nell'ultimo periodo, sostituire le parole: «cinque precedenti» con le seguenti: «quattro precedenti».

1.2 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI, PEL-
LEGRINO Giovanni

Art. 2.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre

1990, n. 331, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In mancanza delle persone indicate, l'avviso di ricevimento può essere sottoscritto dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda».

2.0

GAROFALO, PELLEGRINO Giovanni

Art. 3.

Al comma 1, quarto capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in mancanza delle persone indicate, l'avviso di ricevimento può essere sottoscritto dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda».

3.0

BERTOLDI, GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO
Giovanni

Art. 4.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «per le imprese aventi per oggetto prestazioni» fino a: «altre attività» e le parole: «per i contribuenti che esercitano» fino alla fine della lettera a).

4.0

LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 1, lettera a), al capoverso, nel secondo periodo, sostituire le parole: «un miliardo» con le seguenti: «360 milioni».

4.1

LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Sopprimere il comma 4.

4.2

GAROFALO, BERTOLDI, PELLEGRINO Giovan-
ni, BRINA, POLLINI

Art. 7.

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole da: «In caso» fino a: «ottavo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

7.0 GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO Giovanni,
BERTOLDI, POLLINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, è sostituito dal seguente:

“Art. 17. - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro e non oltre il 31 dicembre 1991, un testo unico in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi aventi carattere agevolativo con conseguente abrogazione di ogni altra norma in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;

b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto della effettiva necessità di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle dimensioni dell'attività, nonchè delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verrà determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifici indirizzi costituzionali;

d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere a), b) e c) non potrà superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990”».

7.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Art. 9.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 1992» con le seguenti: «30 giugno 1992».

9.0 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 1992» con le seguenti: «30 giugno 1992».

9.1 GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO Giovanni,
BERTOLDI, POLLINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il Governo è delegato ad adottare, entro e non oltre il 31 dicembre 1992, un testo unico in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi aventi carattere agevolativo con conseguente abrogazione di ogni altra norma in vigore».

9.2 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Sopprimere il comma 3.

9.3 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 3, sostituire le parole: «di immobili da adibire a propria abitazione principale» con le seguenti: «della prima abitazione».

9.4 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 3, sostituire la parola: «immobili» con la seguente: «immobile».

9.5 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «alla sottoscrizione di azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto» fino a: «tre anni consecutivi».

9.6 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 3, sopprimere le parole: «alla sottoscrizione di forme assicurative di previdenza e sanitarie nonchè».

9.7 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 3, sostituire la cifra: «10.000.000» con la seguente: «5.000.000».

9.8 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 3, sostituire la cifra: «10.000.000» con la seguente: «7.000.000».

9.9 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 3, sostituire la cifra: «10.000.000» con la seguente: «2.000.000».

9.10 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

9.11 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Sopprimere il comma 4.

9.12

LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPOLI,
VOLPONI

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Il comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:

“1. Costituiscono redditi di capitale:

a) gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o a deposito;

b) gli interessi e gli altri proventi derivanti dall'emissione di obbligazioni e titoli simili, nonché i proventi degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli simili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione;

c) gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e dai contratti indicati nel comma 1 dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 49;

d) gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 49;

e) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;

f) i proventi conseguenti in base a rapporti fiduciari o di mandato, da soggetti che esercitano attività di gestione nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti o nell'interesse di singoli soggetti, di patrimoni o di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione; inclusi i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi disciplinati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77 come modificata dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 e dall'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, compresa la differenza tra le somme corrisposte ai partecipanti ed il capitale da essi versato al fondo;

g) gli interessi per dilazione di pagamento e gli interessi moratori;

h) le plusvalenze realizzate mediante cessione di titoli o altri valori mobiliari comprese le partecipazioni non azionarie;

i) i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482;

l) compensi per prestazione di fidejussioni o di altra garanzia;

m) ogni altro interesse, reddito, rendita, guadagno e provento derivante da impiego di capitale”.

4-bis. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 41 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 817 è sostituito dal seguente:

“Salvo quanto stabilito per i certificati di partecipazione ai fondi comuni di cui alla lettera *f)* del comma 1, ai fini delle imposte sui redditi si considerano similari alle azioni i titoli di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché i titoli che attribuiscono ai possessori un diritto di partecipazione diretta o indiretta agli utili dell'impresa o dell'affare. Qualora sia prevista anche la corresponsione di somme in misura non dipendente dal risultato economico dell'impresa o dell'affare esse sono soggette alla disciplina prevista per i redditi di cui al comma 1 lettera *b)*. Si considerano similari alle obbligazioni:”.

4-ter. La lettera *c)* dell'articolo 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed il comma 3 dell'articolo 82 dello stesso decreto sono abrogati.

4-quater. Il comma settimo dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è abrogato.

4-quinquies. All'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto in fine il seguente comma:

“3. In deroga a quanto previsto nei commi precedenti non si considerano prodotti nel territorio dello Stato gli interessi e gli altri proventi di cui alla lettera *b)* dell'articolo 41 corrisposti a non residenti e relativi a titoli emessi all'estero”.

4-sexies. L'articolo 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:

“Art. 42. - *Determinazione del reddito di capitale.* - 1. Gli interessi ed altri proventi di cui all'articolo 41, lettere *a)*, e *b)*, nonché gli interessi di cui alla lettera *m)* dello stesso articolo costituiscono reddito per l'importo ottenuto incrementando il valore nominale del credito o, se diverso, il prezzo di acquisto, al netto delle commissioni d'intermediazione e di ogni altro costo accessorio, della variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 riferita al periodo di detenzione del valore mobiliare o di possesso del credito, ovvero, se minore, al periodo di maturazione dell'interesse, e sottraendo tale valore dalla somma del prezzo d'acquisto o del valore nominale del credito, come sopra determinato, e dei medesimi interessi e proventi.

2. A tal fine, il reddito imponibile derivante dagli interessi ed altri proventi di cui al comma precedente può essere determinato come segue:

a) i redditi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *m)*, dell'articolo 41 se attribuiti attraverso l'applicazione di un tasso di interesse nominale prestabilito si

determinano riducendo il loro ammontare di una percentuale pari al rapporto tra la variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 riferito al periodo di detenzione o di possesso, e il tasso di interesse nominale eventualmente ragguagliato allo stesso periodo. Il tasso di interesse di cui al periodo precedente è calcolato rapportando tali redditi al costo di acquisizione, a tal fine il costo di acquisizione è assunto al netto del rateo di interessi spettante all'alienante;

b) i redditi di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo 41 derivanti dalla attribuzione di interessi periodici si determinano riducendone l'ammontare nominale di una percentuale pari al rapporto tra variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 riferito al periodo di detenzione o di possesso e il tasso di interesse determinato secondo i criteri di cui al secondo periodo della precedente lettera *a)*;

c) i redditi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *m)* del citato articolo 41, attribuiti mediante la restituzione di una somma maggiorata rispetto all'importo investito sono determinati sottraendo dalla somma restituita l'importo investito aumentato dell'indice dei prezzi al consumo di cui al comma 10 ragguagliato al periodo di durata dell'investimento. In alternativa essi possono essere determinati riducendo il loro ammontare nominale di una percentuale pari al rapporto tra la variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 riferito al periodo di detenzione o di possesso e il tasso d'interesse determinato in base al rapporto tra la differenza della somma percepita alla scadenza con l'importo investito e il prezzo di emissione del titolo. La disposizione del secondo periodo non si applica ove durante il periodo di possesso del titolo il contribuente abbia percepito redditi di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo determinati ai sensi delle medesime lettere *a)* e *b)*.

3. Salvo il disposto di cui alla lettera *d)* del comma 2, le plusvalenze dei titoli ed altri valori mobiliari di cui all'articolo 41 lettera *h)* sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il costo effettivo di acquisto, aumentato della variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 riferita al periodo di detenzione del valore mobiliare. Ai fini suddetti:

a) il costo effettivo di acquisto è assunto al netto delle commissioni d'intermediazione e di ogni altro costo accessorio;

b) per i valori mobiliari trasferiti per donazione o successione si considera costo di acquisto il valore determinato secondo le norme relative alla stessa imposta sulle successioni o donazioni con riferimento alla data della donazione o di apertura della successione;

c) qualora non sia stabilito un corrispettivo in denaro la plusvalenza si determina in base al valore normale dei titoli od altri valori mobiliari trasferiti.

4. Le minusvalenze dei titoli od altri valori mobiliari sono determinate a norma dei commi precedenti.

5. Ove le cessioni riguardino titoli od altri valori mobiliari in serie o di massa aventi uguali caratteristiche la plusvalenza o la minusvalenza unitaria si determina sottraendo al corrispettivo del trasferimento o conferimento unitario il valore unitario medio ottenuto dividendo i costi di acquisto rivalutati per il numero complessivo dei titoli posseduti prima della cessione. Ai fini suddetti si considerano aventi uguali

caratteristiche i titoli o valori emessi da uno stesso soggetto ed aventi stesso valore nominale, data di scadenza, tasso di interesse e attribuenti i medesimi diritti.

6. Le eventuali perdite risultanti dalle determinazioni previste nei commi 1 e 2 e le minusvalenze determinate ai sensi del comma 4 sono deducibili dal reddito di capitale dell'anno, dell'anno precedente e dei due successivi a condizione che l'entità dei redditi e delle perdite, delle plusvalenze e delle minusvalenze, sia nominale che determinata in base ai commi precedenti, sia indicata in apposito quadro della dichiarazione dei redditi relativa agli anni di realizzazione e di deduzione delle perdite, e la data dell'acquisto dei titoli ed altri valori mobiliari sui quali le plusvalenze e le minusvalenze sono state realizzate risulti da idonea documentazione.

7. I proventi e gli altri redditi derivanti dalla partecipazione ai fondi disciplinati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificata dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, per la parte proporzionalmente corrispondene ai titoli collocati nel territorio dello Stato, dei fondi comuni esteri d'investimento mobiliare di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 912, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, nonché i proventi e gli altri redditi conseguiti in base a rapporti fiduciari o di mandato di cui alla lettera f) dell'articolo 41 sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed all'imposta locale sui redditi. A tal fine la società di gestione del fondo determina l'ammontare complessivo delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate ridotte di un decimo per i primi cinque anni di applicazione della presente legge, e degli altri proventi percepiti nell'anno solare; le plusvalenze, minusvalenze ed altri proventi sono determinati ai sensi dei commi precedenti, al netto delle commissioni corrisposte e di quelle spettanti alla società di gestione.

8. L'importo di cui all'ultimo periodo del comma precedente è ripartito per il numero delle quote di partecipazione al fondo e attribuito a ciascun partecipante proporzionalmente al numero di quote posseduto.

9. Nell'ipotesi di riscatto della quota concorre a formare il reddito del partecipante la differenza tra il valore di riscatto o rimborsato e il costo d'acquisto della quota del fondo o l'ammontare della somma data in gestione, rivalutata ai sensi del comma 10, aumentato della somma dei redditi attribuiti alla quota di partecipazione nel periodo di possesso e non distribuiti.

10. Per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita il reddito è costituito dalla differenza tra il capitale percepito e l'ammontare dei premi pagati, aumentati della variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 per il periodo tra la data dei rispettivi versamenti e la data di percezione del capitale. Insieme a tale differenza concorrono a formare il reddito gli eventuali premi dedotti ai sensi dell'articolo 10 o esclusi dalla formazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 48.

11. Le variazioni degli indici dei prezzi di cui al presente articolo devono risultare da decreti del Ministro delle finanze, emanati di

concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, con i quali, entro il giorno 20 di ciascun mese, viene determinata la percentuale di variazione dei prezzi del mese precedente e la variazione previsionale del mese successivo. A tal fine viene stabilito, per ciascun mese, un numero indice avente come base il livello dei prezzi riferito al mese precedente alla data di entrata in vigore della presente legge. La variazione dell'indice dei prezzi dell'ultimo mese, applicata su base previsionale ai sensi del suddetto decreto, non è soggetta a rettifiche, per le operazioni concluse o gli interessi percepiti in tale mese, in relazione alla successiva determinazione definitiva di tale variazione dei prezzi.

12. I redditi di cui all'articolo 41, ad eccezione dei proventi di cui alla lettera f), sono imputati al periodo d'imposta in cui vengono percepiti, senza alcuna deduzione.

13. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nelle misure pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

14. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

15. Le aliquote Irpef applicabili ai proventi ed altri redditi di cui al comma 7 da parte della società di gestione del fondo o dei soggetti mandatari sono quelle proprie dei partecipanti moltiplicate per la differenza percentuale tra 100 e l'aliquota dell'Ilor. A tal fine i partecipanti devono comunicare entro il mese di maggio al fondo o al soggetto mandatario o fiduciario la propria aliquota marginale relativa al periodo di imposta precedente senza considerare il provento derivante dalla partecipazione al fondo. La società di gestione del fondo o il soggetto mandatario o fiduciario sono tenuti a comunicare all'ufficio delle imposte competente l'elenco nominativo di tutti i partecipanti al fondo o mandanti o fiducianti che non abbiano indicato l'aliquota marginale massima dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. I proventi eventualmente distribuiti ai partecipanti non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Con decreto del Ministro delle finanze sono approvati i modelli per la dichiarazione da parte della società di gestione del fondo, e stabilite le modalità ed i termini di versamento.

16. L'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente: «Le rendite percepite nel periodo d'imposta costituiscono reddito per il 60 per cento del loro ammontare ovvero per l'intero importo qualora siano state costituite con somme escluse dalla formazione del reddito complessivo ai sensi del presente articolo o dedotte ai sensi dell'articolo 10».

4-septies. Dopo la lettera e) dell'articolo 115 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente:

«e-bis) gli interessi percepiti in relazione alla ritardata corrispondenza di redditi di lavoro dipendente o autonomo».

2. Dopo la lettera *n*) dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunta la seguente:

«*n-bis*) i redditi di cui alle lettere *h*) ed *i*) dell'articolo 41 e la differenza di cui al comma 8 dell'articolo 42 maturati in un periodo di tempo superiore a 12 mesi».

4-*octies*. All'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto in fine il seguente comma:

«6-*bis*. I redditi di cui alla lettera *n-bis*) dell'articolo 16 sono assoggettati all'aliquota marginale corrispondente alla somma del reddito complessivo dell'anno di altra fonte e dell'importo dei medesimi, diviso per il numero di anni, o frazioni di anno, superiori ai sei mesi di maturazione. Ove titoli o altri valori mobiliari siano stati acquisiti in date diverse si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più remota».

4-*nonies*. All'articolo 44, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «prezzo pagato per l'acquisto di queste», sono aggiunte le parole: «aumentato della variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 del precedente articolo 42».

4-*decies*. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - *Ritenute sui redditi di capitale. - 1.* I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, anche quando operano per conto di terzi, nonché, nella qualità di intermediari finanziari per conto di altri soggetti, gli agenti di cambio, i commissionari di borsa, i cambiavalute, i notai e coloro che comunque prestano professionalmente la propria opera per la vendita e l'acquisto di titoli o di altri valori mobiliari, devono operare una ritenuta alla fonte sui depositi e conti correnti di cui alla lettera *a*) e sui redditi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'emittente dei titoli non deve praticare la ritenuta per gli interessi od altri proventi corrisposti agli intermediari di cui al presente comma e destinati ad essere corrisposti ad un diverso avente diritto.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è commisurata alla parte imponibile di tali redditi ai sensi dell'articolo 42, commi 1, 2, 3 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre operare una ritenuta alla fonte sui redditi di cui alla lettera *h*) del citato articolo 41 del citato decreto n. 917 del 1986, non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali; la ritenuta è commisurata alla parte imponibile di tali redditi ai sensi del citato articolo 42 commi 3, 5, 8 e 9.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3 il percettore deve documentare il prezzo e la data di acquisto del titolo o valore mobiliare da cui derivano i proventi di cui alla lettera *b*) del citato decreto n. 917 del 1986. In mancanza si fa riferimento al valore nominale.

5. Le ritenute previste nei commi precedenti sono applicate nei confronti delle persone fisiche e degli enti non commerciali, quando non sono componenti del reddito d'impresa, a titolo d'imposta con aliquota del 46,381 per cento ovvero, su opzione del contribuente, a titolo d'acconto con l'aliquota del 26 per cento. Le ritenute sono comunque applicate a titolo di acconto per gli altri enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e quando i relativi proventi sono componenti del reddito d'impresa dei percipienti. Nei confronti dei soggetti esenti dalle imposte sul reddito delle persone giuridiche e in ogni altro caso le ritenute sono applicate a titolo d'imposta. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti le ritenute sono applicate a titolo d'imposta con l'aliquota del 26 per cento, e non si applicano i commi 2 e 3.

6. Non sono assoggettati alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti correnti delle aziende ed istituti di credito, nè gli interessi corrisposti da aziende ed istituti di credito italiani o da filiali italiane di aziende ed istituti di credito esteri ad aziende ed istituti di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende ed istituti di credito italiani.

7. La ritenuta a titolo d'acconto di cui al comma 5, sui redditi di cui alle lettere *a)*, e *b)* dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 quando non sono componenti del reddito d'impresa può essere altresì effettuata applicando l'aliquota corrispondente alla somma dell'aliquota dell'Ilor e dell'aliquota marginale Irpef del contribuente moltiplicata per la differenza percentuale tra 100 e l'aliquota dell'Ilor a condizione che il contribuente comunichi per iscritto tali dati al soggetto obbligato all'effettuazione della ritenuta. Ove l'aliquota marginale applicabile a tali proventi corrisponda a quella applicabile dal contribuente i relativi redditi possono non essere riportati nella dichiarazione dei redditi e questa non deve essere presentata qualora non dovuta per altre ragioni.

8. Nell'ipotesi di riscatto della quota di partecipazione ai fondi di cui all'articolo 41 lettera *f)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 la società di gestione del fondo deve effettuare la ritenuta di cui al comma 4, con le modalità e nei termini ivi previsti, sulla eventuale differenza positiva di cui al citato articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, comma 8.

9. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 devono operare una ritenuta a titolo di acconto del 26 per cento sugli altri redditi di capitale diversi da quelli contemplati nei commi precedenti e nell'articolo 27, commisurata alla parte imponibile dei medesimi ai sensi del predetto articolo 42 del del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la ritenuta non deve essere operata quando i proventi costituiscono componenti del reddito d'impresa e deve essere operata sull'intero ammontare dei proventi a titolo di imposta quando i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

10. Qualora i proventi di cui al presente articolo siano dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato le ritenute a titolo

d'acconto o d'imposta devono essere operate dal soggetto residente incaricato del pagamento che deve operare la ritenuta».

4-undecies. Il Ministro delle finanze provvede contestualmente all'entrata in vigore della presente legge alla pubblicazione del decreto contenente il tasso di interesse previsionale per il primo mese di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 41 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con lo stesso decreto sono determinati i numeri indici per la rivalutazione dei titoli o valori mobiliari di cui alla lettera *h*) dell'articolo 41, acquisiti a partire dal 1° gennaio 1974.

4-duodecies. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis. – *Ritenuta sui guadagni di capitale degli intermediari.* –
1. I soggetti di cui all'articolo 26, comma 1 devono annotare giornalmente su apposito registro tutte le operazioni sui titoli ed altri valori mobiliari.

2. Dall'annotazione devono risultare:

a) la data dell'operazione, il prezzo praticato, nonchè la data di acquisto ed il costo effettivo dei valori mobiliari dichiarati dal cedente;

b) la specie, la quantità ed il valore nominale dei titoli con l'indicazione dell'emittente;

c) il termine allo scadere del quale l'operazione deve essere regolata;

d) l'ammontare della plusvalenza o della minusvalenza risultante dall'operazione;

e) le generalità ed i numeri di codice fiscale dichiarati dal venditore e dall'acquirente.

3. Ove il contribuente abbia optato, nei casi in cui ciò è consentito dalla norma, per l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta di cui al comma 3 dell'articolo 26, non devono essere indicati, relativamente all'alienante, i dati di cui alla lettera *e*) del comma 2. Nella stessa ipotesi tali dati non devono essere indicati neppure nella dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 7.

4. In occasione del trasferimento o del conferimento il cedente deve fornire ai soggetti di cui al comma 1 idonea documentazione da cui risulti la data ed il valore di acquisto dei valori mobiliari ceduti. In mancanza tale valore viene determinato con riferimento al valore normale del quinto anno precedente a quello in cui ha avuto luogo la cessione».

4-terdecies. Sono esenti dalle imposte sui redditi e non sono soggetti alle ritenute di cui all'articolo 2 gli interessi derivanti da obbligazioni pubbliche emesse nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge rivalutabili nel capitale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo il cui rendimento reale non superi il 2,5 per cento.

4-quaterdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 41, lettera *g*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla presente legge, si applicano ai proventi conseguiti dal fondo o distribuiti ai partecipanti, nonchè alle plusvalenze realizzate dagli stessi a partire dal periodo di gestione successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.

4-quinquedecies. L'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77 è abrogato.

4-sexdecies. Nulla è innovato per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni o titoli similari, inclusi quelli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nè per i mutui stipulati con atto avente data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

4-septemdecies. Al comma 1 dell'articolo 45 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «a condizione che il soggetto sia residente nel territorio dello Stato o stabile organizzazione di soggetto non residente».

9.13 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Sopprimere il comma 5.

9.14 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà altresì prevedere norme che sanciscano la inespropriabilità per pubblica utilità, la inusucapibilità nonchè la tutela in via amministrativa di tutti i beni di proprietà degli enti di cui al comma medesimo».

9.15 GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO Giovanni,
BERTOLDI

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni pubbliche di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, emesse all'estero, sono esenti dall'imposizione sui redditi a condizione che siano corrisposti a soggetti non residenti».

10.0 BERTOLDI, GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO
Giovanni

Sopprimere il comma 1.

10.2 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «un miliardo», con le seguenti: «settecentoventimilioni».

10.3 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al primo comma, lettera g), dopo le parole: «in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali» aggiungere le seguenti: «e quelle per l'acquisto di materiale didattico nei limiti di quanto prescritto per il singolo corso di studi».

2. Al primo comma, dopo la lettera t), sono aggiunte le seguenti:

u) le spese sostenute dal locatario per:

- 1) canone di locazione;
- 2) riscaldamento;
- 3) condominio;
- 4) illuminazione ed energia elettrica;

sempre che ivi sia fissata la sua residenza o la sua domiciliazione.

v) le spese sostenute dal proprietario dell'immobile adibito a propria abitazione principale per:

- 1) manutenzione impianto di riscaldamento;
 - 2) spese di riscaldamento;
 - 3) illuminazione ed energia elettrica;
- z) le spese di utilizzo dei mezzi pubblici».

3. I commi dal secondo alla fine dell'articolo sono sostituiti dal seguente:

«Gli oneri indicati alle lettere e), g), d), v), z) sono deducibili anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera m) il limite complessivo ivi stabilito. La deduzione è condizionata alla presentazione di idonea documentazione contenente i dati anagrafici del percipiente, la residenza, il codice fiscale, l'importo ammesso in detrazione ed una dichiarazione del contribuente che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico».

4. al primo comma, lettera e), dopo le parole: «le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche», si aggiunge «comprese le terapie di psicoanalisi e similari prestate da professionisti iscritti negli albi di legge».

10.4

LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, da emanarsi entro e non oltre il 31 marzo 1992, sono stabiliti i criteri e le procedure per la comunicazione agli uffici catastali e delle imposte dirette delle dichiarazioni di locazione effettuate presso gli uffici di pubblica sicurezza, le sanzioni fiscali per chi affitta abitazioni contravvenendo alle norme stabilite dalla legge n. 392 del 27 luglio 1978, nonché le norme per la trasformazione del precedente contratto in contratto ad equo canone valido per almeno 8 anni a favore dell'inquilino che faciliti, mediante denuncia all'amministrazione finanziaria il recupero di imponibile derivante dal pagamento dei canoni di affitto».

10.5

LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere le parole: «e per gli esercenti arti e professioni».

10.6

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI, PEL-
LEGRINO Giovanni

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e per gli esercenti arti e professioni».

10.7

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI, PEL-
LEGRINO Giovanni

Art. 11.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «il 3 per cento» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «il 2, il 5 o il 10 per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo non sia superiore a lire 30 milioni, non sia superiore a lire 50 milioni o sia superiore a lire 50 milioni».

11.0

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) All'articolo 13, al primo comma, sono aggiunte in fine le parole: «Spetta altresì una detrazione dell'importo lordo pari all'importo totale della parcella pagata ai soggetti iscritti in albi, nel limite delle rispettive tariffe professionali a condizione che sia regolarmente documentata mediante allegazione dell'originale della fattura nella dichiarazione da presentare ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600».

11.1

LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:

«4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfettariamente del 15 per cento, a titolo di spesa di manutenzione e riparazione, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto della percentuale forfettaria. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione forfettaria di cui al presente comma è pari al 30 per cento».

11.2

LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La presente disposizione si applica anche ai fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, salvo il disposto del comma 2 dell'articolo 40».

11.3

BRINA, POLLINI, BERTOLDI, GAROFALO, PEL-
LEGRINO Giovanni

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La presente disposizione si applica anche ai fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, salvo il disposto del comma 2 dell'articolo 40».

11.4 BERTOLDI, GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Sopprimere il comma 2.

11.5 BERTOLDI, GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

11.6 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

11.7 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «venti giorni» con le altre: «quaranta giorni».

11.8 POLLINI, BRINA, PELLEGRINO Giovanni, GA-
ROFALO, BERTOLDI

Sopprimere il comma 7.

11.9 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. È in facoltà del contribuente optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per l'applicazione di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. L'imposta è dovuta all'atto della percezione nella misura del 20 per cento dell'importo percepito, comprese le somme

attribuite per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi. L'imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi».

11.10 BERTOLDI, GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 7, sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «40 per cento».

11.11 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 7, sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «30 per cento».

11.12 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 7, sostituire le parole: «per la tassazione ordinaria» con le altre: «per la tassazione ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo».

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso l'imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi».

11.13 PELLEGRINO Giovanni

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme di cui ai commi 5, 6 e 7, devono operare una ritenuta con l'obbligo di rivalsa sull'ammontare delle somme stesse».

11.14 BRINA, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI,
BERTOLDI, GAROFALO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. La ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 15 per cento».

11.15 BRINA, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI,
BERTOLDI, GAROFALO

Al comma 9, sostituire le parole: «31 dicembre 1988» con le seguenti: «31 dicembre 1985».

11.16 GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, POLLINI, PELLEGRINO Giovanni

Art. 11.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Il gettito dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo sarà devoluto per intero agli enti locali».

11.17 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPOLI, VOLPONI

Al comma 11, dopo le parole: «Sarà devoluto», aggiungere la seguente: «interamente» e sopprimere altresì le parole: «proporzionalmente all'onere rimasto a carico degli stessi per l'acquisizione dei terreni».

11.18 POLLINI, PELLEGRINO, BRINA, GAROFALO, BERTOLDI

Al comma 12, capoverso 7-ter, sopprimere la parola: «prevalentemente».

11.19 GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, PELLEGRINO, POLLINI

Sopprimere il comma 18.

11.20 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPOLI, VOLPONI

Art. 12.

Al comma 15, sostituire le parole: «centottantesimo giorno», con le altre: «centoventesimo».

12.0 BERTOLDI, GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO, POLLINI

Art. 14.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'importo di tale contributo verrà determinato secondo l'applicazione delle seguenti aliquote per i rispettivi scaglioni di reddito lordo: fino a 40 milioni di lire, il 6 per cento; da lire 40.000.001 a 100 milioni di lire, il 6 per cento; oltre 100 milioni di lire, il 7 per cento».

14.0 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Art. 16.

Sopprimere l'articolo.

16.0 POLLINI, PELLEGRINO, BRINA, GAROFALO,
BERTOLDI

Art. 21.

Sostituire i commi 9 e 10 con il seguente:

«9. Il contribuente può richiedere preventivo parere in merito alle disposizioni richiamate nel comma 2 al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive il quale tassativamente deve rispondere entro trenta giorni».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «alla competente direzione generale» con le altre: «al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive».

21.0 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Art. 30.

Al comma 1, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi recanti» con le seguenti: «un decreto legislativo recante».

30.0 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) previsione del riesame preventivo in sede amministrativa dell'atto impugnato o del rapporto controverso non oltre tre mesi dalla notifica del ricorso e disciplina degli effetti del provvedimento amministrativo adottato a seguito del riesame, ai fini della costituzione del rapporto processuale; attribuzione della competenza al riesame dell'atto o del rapporto al servizio del contenzioso da istituire presso le direzioni regionali delle entrate e le direzioni compartimentali del territorio e delle dogane nel cui ambito territoriale ha sede l'ufficio che ha emesso l'atto ed applicazione al procedimento di riesame delle disposizioni recate dagli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241; il richiedente sarà informato del nome del funzionario designato per il riesame dell'atto o del rapporto; previsione di adeguate forme di assistenza legale all'istituendo servizio del contenzioso da parte del competente ufficio dell'avvocatura dello Stato, anche ai fini di cui al numero 5) della lettera g).

30.1

PELLEGRINO Giovanni

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) previsione della facoltà di richiedere in tutto o in parte l'esame preventivo da parte della commissione ai fini di una definizione consensuale del rapporto tributario con conseguente estinzione dei relativi reati in materia tributaria per i quali è ammessa l'oblazione».

30.2

PELLEGRINO Giovanni

Al comma 1, lettera i) sostituire le parole: «disciplina dell'assistenza tecnica delle parti diverse dalla Amministrazione avanti agli organi della giustizia tributaria ad opera di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito albo» con le altre: «disciplina dell'assistenza tecnica delle parti diverse dalla Amministrazione avanti agli organi della giustizia tributaria ad opera di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito albo, consulenti del lavoro».

30.3

BRINA, POLLINI, LONGO, MARGHERI, BERTOLDI

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: «ai sensi della lettera b) inserire le seguenti: «previsione che l'Amministrazione sia presente in

giudizio con il dirigente dell'istituendo ufficio del contenzioso nelle ipotesi in cui il ricorrente si avvalga della facoltà di cui alla lettera b)».

30.4

PELLEGRINO Giovanni

Al comma 1, alla lettera f), sopprimere le parole: «o militari».

30.5

LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Art. 32.

Sopprimere gli articoli da 32 a 68.

32.0

LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Sopprimere l'articolo 32.

32.1

LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 1, sostituire le parole: «al 30 novembre 1991», con le seguenti: «al 30 novembre 1990».

32.2

LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 1, sostituire le parole: «a un mese», con le seguenti: «a due mesi».

32.3

LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 1, sostituire la cifra: «500.000», con la seguente: «1.200.000».

32.4 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 1, sostituire la cifra: «500.000», con la seguente: «1.000.000».

32.5 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 1, sostituire la cifra: «500.000», con la seguente: «700.000».

32.6 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 4, sopprimere la parola: «regolarmente».

32.7 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Art. 33.

Sopprimere l'articolo.

33.0 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 4, sopprimere la parola: «dovute».

33.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 9, sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «40 per cento».

33.2 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Art. 34.

Sopprimere l'articolo.

34.0 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 1, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «80 per cento».

34.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «30 per cento».

34.2 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Art. 35.

Sopprimere l'articolo.

35.0 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 1, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

35.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Art. 36.

Sopprimere l'articolo.

36.0 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Art. 38.

Sopprimere l'articolo.

38.0 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 2, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

38.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 2, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

38.2 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 3, sostituire le parole: «100.000 lire» con le seguenti: «300.000 lire».

38.3 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 3, sostituire le cifre: «400.000, 800.000, 1.200.000, 1.600.000, 2.000.000», rispettivamente le seguenti: «600.000, 1.500.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000».

38.4 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 4, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «50 per cento».

38.5 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 4, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «16 per cento».

38.6 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Art. 39.

Sopprimere l'articolo.

39.0 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Art. 40.

Sopprimere l'articolo.

40.0 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Art. 41.

Sopprimere l'articolo.

41.0 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Art. 42.

Sopprimere l'articolo.

42.0 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Art. 43.

Sopprimere l'articolo.

43.0 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 1, sostituire le parole: «8 per cento», con le altre: «25 per cento».

43.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 1, sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «60 per cento».

43.2 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Art. 44.

Sopprimere gli articoli da 44 a 56.

44.0 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Sopprimere l'articolo.

44.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Art. 67.

Sopprimere gli articoli 67 e 68.

67.0 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

Art. 78.

Al comma 1 punto b), sopprimere la parola: «nazionale».

78.0 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 2 sopprimere la parola: «nazionale».

78.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPO-
DI, VOLPONI

Al comma 4, sostituire le parole da: «In ogni caso è garantito», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri liberi professionisti, dei consulenti del lavoro e dei consulenti tributari iscritti in ruoli, di apporre alle medesime condizioni, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma, nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri».

78.2 BRINA, POLLINI, MARGHERI, BERTOLDI,
LONGO

Al comma 4, dopo le parole: «o dei ragionieri liberi professionisti» aggiungere le seguenti: «dei consulenti tributari iscritti in ruoli e dei consulenti del lavoro».

Conseguentemente sopprimere le parole da: «i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono apporre il visto...» fino alle parole: «dei datori di lavoro sostituiti di imposta».

78.3 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI,
MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPO-
DI, VOLPONI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

SABATO 21 DICEMBRE 1991

215ª Seduta*Presidenza del Presidente*

MORA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste Ricciuti.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE DELIBERANTE**Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (2341)****e connessi voti regionali nn. 112 e 115**

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende l'esame del comma 1 dell'articolo 2 del testo del relatore, rinviato nella seduta di ieri.

Il presidente relatore MORA illustra l'emendamento 2.5 con cui propone che il periodo iniziale del predetto comma 1, dalle parole «Per far fronte» alla parola «zootecnica» venga sostituito dal seguente: «Per far fronte ai danni derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale alle infrastrutture, alle strutture aziendali o alla produzione agricola delle zone interessate, con esclusione di quella zootecnica».

La Commissione quindi - dopo che si sono dichiarati contrari il relatore ed il rappresentante del Governo - respinge l'emendamento 2.1 illustrato nella seduta di ieri dal senatore CASADEI LUCCHI. Quest'ultimo osserva quindi che a seguito di tale votazione decade l'emendamento 2.2 aggiuntivo di un comma.

Sull'emendamento 2.5 del relatore si dichiara favorevole il sottosegretario RICCIUTI mentre preannunciano l'astensione il senatore NEBBIA ed il senatore MARGHERITI, il quale riconosce il carattere migliorativo di detto emendamento del relatore e sottolinea la filosofia

fortemente innovativa contenuta nell'emendamento 2.1 precedentemente respinto (si prevedeva l'utilizzazione delle risorse del Fondo per i danni causati da calamità agricole non assicurabili mediante i contratti di cui al successivo articolo 9 e considerava le calamità agricole in riferimento ai mezzi tecnici di prevenzione noti).

La Commissione approva l'emendamento 2.5 e quindi il comma 1 così modificato.

Sono poi approvati il comma 2, senza modifiche ed il comma 3 con l'emendamento 2.3 del senatore Micolini, al quale si sono detti favorevoli il relatore MORA, il sottosegretario RICCIUTI ed il senatore MARGHERITI.

Il comma 4 viene quindi approvato senza modifiche, dopo che è stata respinta la prima parte dell'emendamento 2.4 illustrata dal senatore CASADEI LUCCHI, intesa a sopprimere il citato comma.

Successivamente è approvata la seconda parte dell'emendamento 2.4 del senatore CASADEI LUCCHI inteso a sopprimere il comma 5: sulla proposta soppressiva si è detto favorevole il RELATORE, in riferimento al parere della Commissione bilancio, mentre si è rimesso alla Commissione il sottosegretario RICCIUTI.

La Commissione infine - dopo aver accolto l'emendamento 2.5 soppressivo del comma 6 (emendamento proposto dal relatore in ottemperanza al parere della Commissione bilancio; contrario il Governo) - approva l'articolo 2 nel suo complesso, come sopra modificato.

Il resto della discussione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

SABATO 21 DICEMBRE 1991

295ª Seduta

Presidenza del Presidente

PAGANI

indi del Vice Presidente

BOSCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente Angelini e per i lavori pubblici D'Amelio.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo relativo al recepimento delle direttive CEE nn. 78/176, 83/883, 83/29 e 89/428, in materia di inquinamento provocato dal biossido di titanio (R 139 b, 13ª)

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428: favorevole condizionato)

Il relatore NEBBIA, dopo aver ricordato la vicenda degli scarichi in mare di una fabbrica di biossido di titanio di proprietà della Montedison, localizzata a Scarlino in provincia di Livorno che nel 1970 richiamò per la prima volta l'attenzione dell'opinione pubblica e delle forze politiche sul problema dell'eliminazione dei rifiuti prodotti da tale tipo di industria, si sofferma brevemente sul contenuto delle direttive comunitarie che lo schema di decreto di recepimento in esame si propone di attuare. Tali direttive - la prima delle quali risale al 1978 - vengono ora recepite con grave ritardo rispetto alle esigenze.

Quanto allo schema di decreto proposto all'attenzione della Commissione, il relatore ritiene che esso sia da considerarsi sostanzialmente corretto, in quanto opera una mera trasposizione delle direttive nell'ordinamento italiano.

Con particolare riferimento, però, alle operazioni di «stoccaggio» e di «deposito» - concetti introdotti nelle direttive e nel decreto - il

senatore NEBBIA fa rilevare come essi non ricevano sufficiente definizione nell'articolo 2, a differenza di altre operazioni come lo scarico, l'iniezione e l'immersione. Sarebbe, quindi, opportuno introdurre nel decreto un riferimento al fatto che lo stoccaggio, sia temporaneo che definitivo, devono avvenire in conformità con quanto già stabilito dal D.P.R. n. 915 del 1982.

Il relatore rileva poi l'opportunità che nel previsto decreto sia specificato l'esito negativo della domanda di autorizzazione decorsi inutilmente 120 giorni dalla domanda stessa; ciò ad evitare l'operare del meccanismo del silenzio-assenso.

Dopo aver lamentato l'incompletezza della documentazione fornita dal Governo (mancano le fotocopie di alcune pagine delle direttive e degli allegati), propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole condizionato.

Il sottosegretario ANGELINI, dopo aver preso atto ed essersi scusato per l'inconveniente verificatosi nella trasmissione degli schemi di decreto al Parlamento, si dichiara soddisfatto della proposta di parere formulata dal relatore.

Posta ai voti, la proposta di parere favorevole condizionato è approvata all'unanimità.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni in materia di risorse idriche (2968), approvato dalla Camera dei deputati

Cannata ed altri: Soppressione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia, e norme sul bacino idrografico dell'Ofanto (2291)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dei provvedimenti in titolo sospesa nella seduta antimeridiana di ieri.

Il senatore NEBBIA sottolinea i forti divari di costi e di tariffe idriche esistenti tra le diverse parti del Paese: ciò anche in ragione dei costi di trasporto, che in talune zone sono elevatissimi a causa della penuria idrica. Il disegno di legge n. 2968 potrebbe implicare il passaggio di taluni oneri, come quelli connessi alle grandi opere di adduzione, dallo Stato alle aziende; tali oneri, aggiungendosi alla componente derivante dai costi di gestione finirebbero per scaricarsi sull'utenza finale.

L'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione agricoltura sull'uso dell'acqua a fini irrigui consente poi di effettuare un'ulteriore considerazione, che si aggiunge a quella dei divari tariffari: l'eccessivo impiego a scopi agricoli di acqua ad elevati standard idropotabili, con conseguenti forti sprechi di una risorsa preziosissima; essi possono essere scoraggiati solo perseguendo gli usi impropri con sanzioni e disincentivandoli con opportuni incrementi tariffari.

Il senatore TRIPODI dichiara che il Gruppo della Rifondazione comunista si oppone decisamente all'attuale testo del disegno di legge n. 2968: esso corrisponde ad una politica antipopolare che è gravissimo sia proposta senza reali obiezioni a difesa di coloro che si troveranno nuovamente danneggiati dalle scelte centralistiche dello Stato. L'opportunità di una regolamentazione che ponga termine al dissipato impiego delle risorse idriche non può essere sottaciuta; ma la difficoltà di garantire il soddisfacimento del fabbisogno idrico domestico va superata definendo prioritariamente il catasto degli acquedotti e delle disponibilità complessive di acqua. Al contrario, il testo in esame non si propone tale obiettivo, realizzando invece un mero rastrellamento di risorse finanziarie, corrispondente ad una logica centralistica di privatizzazione del servizio.

La concezione dell'acqua come merce determina stravolgimenti anche sul piano istituzionale, negando ai comuni ogni autonomia nella determinazione delle tariffe e assoggettandoli a forme di imposizione da parte delle regioni volte a parificare obbligatoriamente il bilancio. Ne deriverà l'attribuzione alla generalità dei cittadini del reale fardello dei costi del servizio idrico, secondo una forma di gestione che solo arbitrariamente può essere definita solidaristica. Si riconferma inoltre la profonda disparità tra le diverse parti del paese in merito ai costi dei servizi idrici: i comuni che già dispongono di impianti imporranno tariffe oggettivamente più basse dei comuni non dotati di tali strutture, e ciò potrà esasperare le disparità di trattamento soprattutto a svantaggio delle zone meridionali. Queste ultime sono state già penalizzate in passato dall'assenza di finanziamenti per la ricerca e l'adduzione di risorse idriche, mentre l'agricoltura è stata spesso colpita da regimi tariffari esosi. Anche gli aspetti gestionali sono caratterizzati da gravi elementi di iniquità, rischiandosi la riproduzione di modelli politico-amministrativi inefficienti e superati.

Il senatore CARDINALE illustra le motivazioni alla base del disegno di legge n. 2291, volto a sopprimere l'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese e quello per l'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia: in tali zone concorrono almeno sette diversi enti di gestione delle risorse idriche, tra consorzi di bonifica, consorzi industriali ed enti regionali. Da tale frammentazione non è derivato alcun beneficio per la situazione delle zone interessate, che registrano un'emergenza derivante dalla siccità ormai strutturale; lo stesso Ente autonomo ha ricevuto di recente cospicui finanziamenti per il ripiano di un bilancio cronicamente deficitario: sarebbe anzi opportuno che il Governo fornisse i dati relativi a tali spese, deliberate con leggi dello Stato anche per progetti di investimento e di sviluppo.

La razionalizzazione e l'efficienza delle strutture di gestione delle risorse idriche in Lucania e Puglia passano per la creazione di un ente unico a livello regionale, responsabile dell'approvvigionamento e della ripartizione dell'acqua per i diversi usi consentiti.

Il presidente BOSCO rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su richiesta del senatore TORNATI, la Commissione conviene di riconvocarsi lunedì 23 dicembre 1991, alle ore 9,30, per l'esame in sede consultiva degli schemi di decreto di recepimento di alcune direttive CEE in materia di inquinamento acustico.

La seduta termina alle ore 10,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul caso della Filiale di Atlanta
della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni

SABATO 21 DICEMBRE 1991

37ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARTA
indi del Vice Presidente
GEROSA

La seduta inizia alle ore 9,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARTA illustra lo schema del rapporto che la Commissione ha deliberato di trasmettere al Presidente del Senato.

La seduta sospesa alle ore 10, riprende alle ore 15,10.

Sull'esposizione del Presidente interviene il senatore FORTE, illustrando alcune proposte di modifica.

La seduta sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,30.

Il senatore RIVA propone quindi che la Commissione incarichi una sua ristretta delegazione di effettuare un sopralluogo negli Stati Uniti ed in Gran Bretagna, al fine di effettuare ulteriori adempimenti istruttori, conferendo all'ufficio di Presidenza il mandato di definire le modalità della trasferta, che dovrebbe svolgersi nella seconda settimana del mese di gennaio.

Conviene la Commissione all'unanimità.

La seduta, sospesa alle ore 16,40, riprende alle ore 17,30.

Intervengono sullo schema di rapporto i senatori FERRAGUTI, BAUSI, RIVA, GEROSA e MARGHERI. Al termine della discussione, la Commissione, dopo aver esaminato ed approvato alcune modifiche al testo, secondo quanto emerso dal dibattito, approva all'unanimità il rapporto.

Si decide quindi di tenere riservati i resoconti della seduta.

La seduta termina alle ore 20.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Domenica 22 Dicembre 1991, ore 10

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (3005-B).